

editoriale 2

Tessera per accesso in dogana

primo piano 3/6

Corridoi doganali

di Danilo Desiderio

osservatorio 10-11

Giurisprudenza comunitaria e nazionale

di Alessandro Fruscione

speciale europa 12/16

"I vestiti nuovi dell'Imperatore"

Regime delle importazioni
e delle esportazioni

di Mauro Giffoni

Creatività e tutela del Know-how

di Lucia Bressan

giurisprudenza 24/29

W T O

Tutela degli operatori

di Sara Armella

Lorenzo Ugolini

La corte di giustizia e il diritto
alla detrazione

di Valentina Picco

Cristina Zunino

dogane 30/32

Controlli sanitari

professione 33/38

Regolamento di disciplina
dei criteri per la ripartizione delle
funzioni disciplinari e amministrative
tra i Consiglieri del Consiglio
Nazionale di Disciplina

Regolamento formazione continua
degli Spedizionieri Doganali

filo diretto 39-40

Accordo di libero scambio
UE/Stati Uniti

di Andrea Toscano

Accertamento doganale

L'accertamento doganale riflette (art. 8 D. Lgs. n. 374/90) la qualità, la quantità, il valore e l'origine della merce. Qualora dall'accertamento non risultino eccezioni o differenze in ordine ai quattro elementi che lo caratterizzano, la Dogana, incamerati definitivamente i diritti, procederà allo svincolo delle merci e, cioè, alla loro messa a disposizione dell'importatore dichiarante (art. 9 D. Lgs. n. 374/90).



di Vincenzo Guastella

Francesco Pagnozzi

pagg. 7/9

Le terre rare

Il leader cinese Deng Xiaoping nel 1986 adottò il Programma 863, un programma di ricerca e sviluppo dell'Alta Tecnologia, optando per una strategia prolungata nel tempo per lo sfruttamento delle terre rare e nel 1992, con grande lungimiranza, disse: "Il Medio Oriente ha il petrolio, noi abbiamo le terre rare" intuendone le enormi potenzialità strategiche.



di Antonella Jacoboni

Valentina Gasparri

pagg. 17/23

Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXVIII - n. 3 - Maggio-Giugno 2015

Direttore Responsabile: Walter Orlando

Comitato di Redazione: Italo Antelli, Nevio Bole, Antonio D'Angelo, Giovanni De Mari, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Paolo Pasqui, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli, Emanuele Tamà.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

Sito Internet: www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it

Stampa: Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana 

Tessera per accesso in dogana



Riportiamo di seguito la nota prot. n. 57787 dell’Agenzia delle Dogane del 18 Maggio 2015.

“Come è noto, ai fini dell’accesso presso gli Uffici doganali, sono state diramate a suo tempo, con circ. 1982/VIII/200 prot. n. 626 del 27.03.1982 e successive integrazioni di cui alla circ. 1982/VIII/262 prot. n. 3935 del 3.06.1983, le istruzioni concernenti l’istituzione di una tessera di riconoscimento per spedizionieri doganali, coadiutori ed ausiliari.

In particolare, le richiamate disposizioni disciplinavano le modalità di gestione, le caratteristiche, nonché gli elementi informativi relativi alle citate tessere.

Ciò posto, alla luce delle modifiche apportate a seguito dell’entrata in vigore D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, recante il regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, ed a seguito dei vari confronti con l’Organo rappresentativo della categoria professionale dei dogataglisi in merito ai diversi aspetti del nuovo assetto normativo, si è pervenuti alla considerazione di dover prevedere le modalità di accesso presso le strutture periferiche di questa Agenzia, di coloro che, secondo l’impianto dettato dal citato D.P.R. n. 137/2012, assumono il ruolo di praticante ed intendono svolgere il

tirocinio professionale di cui all’agricolo 6 del medesimo decreto presidenziale.

Al riguardo, in linea con le menzionate circolari ed al fine di consentire ai competenti organi di vigilanza e di controllo un’efficace ed agevole identificazione delle persone che accedono agli spazi doganali, si è predisposto un fac-simile di tessera di riconoscimento che, in osservanza delle definizioni contenute nel citato D.P.R. n. 137/2012, riporta le indicazioni necessarie ai fini dell’identificazione del suddetto praticante, figura disciplinata dal più volte richiamato regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, nonché del previsto soggetto professionista affidatario, che ai sensi dell’articolo 6, comma 3, deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo.

Pertanto, atteso che le formalità di accesso presso gli Uffici doganali rientrano nella competenza esclusiva di questa Agenzia, la tessera di riconoscimento, di cui si allega fac-simile, trasmessa dal Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali alla competente Direzione Regionale/Interregionale o Interprovinciale nel cui ambito territoriale il praticante intende svolgere il tirocinio professionale, dovrà essere convalidata con timbro della medesima struttura e firma del Direttore o di suo delegato, nell’apposito spazio sul retro della stessa, per l’autorizzazione all’accesso negli spazi doganali.

Infine, ferme restando le richiamate disposizioni riguardanti le figure professionali di cui agli artt. da 40 a 46 del T.U.L.D., tuttora vigenti, codeste Direzioni provvederanno a diramare le opportune specifiche istruzioni ai dipendenti Uffici per regolare l’accesso dei praticanti di cui si discute, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali problematiche applicative”.

Direttore Centrale
Cinzia Bricca

I "corridoi doganali", "corridoi controllati", "fast corridors", "retroporti", "banchine remote" o "banchine lunghe" rappresentano una procedura semplificata di importazione di merci racchiuse in container lanciata in via sperimentale dall'Agenzia delle Dogane con la nota nr. 44053 del 13 aprile 2015, per ora solo presso il porto di Genova-Voltri.

Tale procedura consiste essenzialmente nel trasporto dei container attraverso specifiche rotte controllate, dal porto di sbarco ad appositi nodi logistici collocati all'interno del territorio (es. un interporto od i magazzini di un'impresa preventivamente autorizzata).

La particolarità di tale procedura consiste nel fatto che una volta arrivati al porto di arrivo, i container vengono caricati immediatamente su camion o su treno per poi proseguire il loro viaggio fino al magazzino di destinazione (cd. "navettamento"), senza essere assoggettati ad alcuna formalità doganale, essendo lo sdoganamento delle merci ed il completamento delle formalità di importazione differiti dal punto di arrivo a quello di destinazione.

Il vantaggio offerto da tale procedura è il decongestionamento dei porti, con lo spostamento più a valle delle formalità doganali e degli eventuali controlli.

Il sistema in questione nasce infatti dall'esigenza di favorire uno spostamento più rapido dei

Corridoi doganali

I "corridoi doganali" rappresentano una procedura semplificata di importazione di merci racchiuse in container in arrivo nei porti italiani

containers in arrivo presso i porti marittimi italiani verso le aree industriali di destinazione finale dei flussi di merce.

Una sorta di procedura domiciliata quindi, ma con la particolarità di consentire lo sdoganamento delle merci in un punto diverso da quello di sbarco delle stesse, il quale è collocato all'interno del territorio italiano, luogo che viene configurato, dal punto di vista giuridico, come magazzino per la temporanea custodia di merci provenienti da Paesi terzi, il quale deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità doganale e indicato nel Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA).

Una volta introdotte nei magazzini di temporanea custodia presso il luogo di destinazione finale, le merci devono essere dichiarate e ricevere una destinazione doganale.

Dal punto di sbarco a quello di destinazione, i container trasportati seguono un percorso obbligato e devono pervenire a destinazione entro tempi di percorrenza massimi predefiniti. Inoltre, lo spostamento del mezzo di trasporto è monitorato da un sistema satellitare che evita

che i mezzi di trasporto deviano dalla rotta prestabilita e che il carico subisca manipolazioni durante il trasporto.

Perché la procedura in questione possa essere applicata occorre la sussistenza di 2 condizioni:

- 1) il magazzino di temporanea custodia portuale e quello del nodo logistico esterno devono utilizzare una procedura telematica per il colloquio gestori di temporanea custodia;
- 2) le merci devono essere racchiuse in container e devono giungere via mare a fronte di un contratto unico di trasporto.

Per ora gli unici ad essere stati lanciati sono i fast corridors stradali (in sostanza significa che le merci viaggiano via camion dal porto di arrivo al nodo logistico di destinazione), ma in futuro è prevista anche l'attivazione di quelli ferroviari, caratterizzati dallo spostamento dei container via treno.

Questi ultimi in particolare, si ispirano ad una procedura da tempo in uso in Paesi del nord Europa come l'Olanda, dove dagli anni '80 del secolo scorso

sono attivi i "Distripark"⁽¹⁾ ed i Centri di Distribuzione Europea⁽²⁾, piattaforme logistiche contigue ad aree portuali od aeroportuali che offrono un collegamento con i terminal container attraverso una pista interna dedicata. Gli EDC in specie, costituiscono magazzini di grandi dimensioni, destinati ad accogliere quantitativi enormi di merci appartenenti a più imprese, dove le stesse vengono temporaneamente stoccate in attesa che ne avvenga la distribuzione, anche in altri Stati membri.

La differenza tra i corridoi doganali e le procedure semplificate in uso presso i Distripark e gli EDC olandesi sta essenzialmente nel fatto che in questi ultimi, quando un container viene trasportato dal porto di arrivo alle piattaforme logistiche in questione, la merce viaggia in regime di transito (per cui non sono dovuti né dazi, né altri dirit-

ti all'importazione), mentre nei "fast corridors" le merci viaggiano verso il nodo logistico di destinazione prescindendo da un qualsiasi documento di transito. Proprio per tale caratteristica, molti sostengono che i corridoi doganali, se collegati direttamente ai magazzini delle imprese, rischiano di compromettere i controlli e la tutela della sicurezza e della salute pubblica, dato che la procedura in questione comporta il trasferimento della merce direttamente nei magazzini dell'importatore dopo essere sbarcata nel porto di arrivo, senza i controlli di prassi (i quali sono eventuali) e con verifiche documentali meno efficaci di quelle che sarebbero condotte se le formalità dichiarative fossero svolte presso il punto di arrivo delle merci.

Queste preoccupazioni tuttavia sono immotivate, in quanto la posticipazione dei controlli

sulla merce non li rende per questo meno efficaci, né tanto meno il differimento delle formalità dichiarative e di verifica documentale è in grado di compromettere l'efficienza degli stessi.

Un'esperienza simile a quella olandese è offerta dai porti spagnoli, i quali hanno da tempo istituito dei parchi logistici in zona adiacente a quella portuale, denominati "Zone di Attività Logistiche" (ZAL)⁽³⁾, che hanno come obiettivo quello di decongestionare i porti spostando all'interno del territorio, a breve distanza dai porti, i container in arrivo attraverso un servizio di navettamento. In Germania invece sono in uso corridoi doganali via fiume, caratterizzati dal fatto che le merci viaggiano su chiatte.

Un altro esempio di corridoi doganali è rappresentato dal programma FAST, sviluppato da

1) Forma contratta di "District Park".

2) "European Distribution Centres" (EDC).

3) *Zonas de Actividades Logísticas*.

Dott. Giovanni De Mari

- **materia doganale e commercio estero**
- **fiscalità internazionale**



- **contrattualistica internazionale**
- **contenzioso tributario**

consulenza

Studio De Mari

Tel. +39 081.56.35.311
Cell. +39 339.48.44.012
P. IVA 06896031215

Via Amerigo Vespucci, 9
80142 Napoli
gdemari@demari.it

Canada e Stati Uniti, e successivamente esteso anche al Messico. Tali corridoi riguardano tuttora unicamente trasporti internazionali (tra Canada, Stati Uniti e Messico) per via terrestre di merci a basso rischio e presuppone una registrazione anticipata dei conducenti dei mezzi di autotrasporto vettori e degli importatori presso le dogane dei Paesi interessati. In sostanza, i corridoi FAST consentono di anticipare la trasmissione delle informazioni relative alla spedizione prima ancora che l'automezzo arrivi alla dogana di confine, in modo che la merce giunga già sdoganata nel Paese di importazione. La spedizione deve inoltre seguire dei percorsi prestabiliti denominati "corsie FAST". Le informazioni in questione sono associate ad un codice a barre che è riportato su un tesserino del conducente dell'automezzo, il quale al momento in cui giunge in dogana viene letto da appositi dispositivi ottici. Essendo la merce pre-sdoganata (grazie all'invio anticipato alle dogane della documentazione che accompagna la spedizione), l'automezzo può dunque proseguire nel suo tragitto da un paese all'altro di quella parte del programma senza subire soste supplementari. I tesserini FAST, rilasciati ai conducenti iscritti al programma, recano al loro interno un dispositivo a tecnologia RFID che può essere letto a distanza da lettori a radiofrequenza collocati in dogana.

Per quanto riguarda invece i corridoi ferroviari, i quali garantiscono un livello di sicurezza del viaggio tra il porto ed il nodo logistico esterno ancora più elevato, essendo il treno vincolato ad un percorso vincolato (i binari) e non potendo subire soste non previste durante il tragitto, l'Agenzia delle Dogane già nel 2008 aveva lanciato in via sperimentale su Genova una procedura per la movimentazione dei container su treno, tra le aree portuali ed i magazzini di temporanea custodia situati presso spazi esterni ai porti, ma funzionali allo stoccaggio ed al trattamento doganale delle merci. Tale procedura è culminata nella sperimentazione, nel settembre 2011 (progetto Tiger)⁴⁾, del primo trasporto dal porto di Genova all'interporto di Rivalta Scrivia di 24 container suggellati con sigilli elettronici del tipo RFID. Tuttavia, nonostante l'esito positivo di questa sperimentazione e l'avvenuta adozione da parte dell'Agenzia delle Dogane di una nota specifica volta a regolamentare la relativa procedura (Nota n° 67703/RU/DCGT del 12 agosto 2011), allo stato attuale, i corridoi ferroviari non risultano ancora attivati. L'Agenzia delle Dogane ha inoltre predisposto recentemente un modello di disciplinare per il corridoio su rotaia che definisce in dettaglio le modalità e formalità per il trasferimento via treno di container dal punto di sbarco fino ai magazzini di temporanea custodia

presso i nodi logistici di destinazione (http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/9698de004845b200ae15be37108ccf2e/All.1_Modello_Disciplinare_corridoio_ferro_+servizio+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9698de004845b200ae15be37108ccf2e).

Corridoio controllato su gomma

L'Agenzia ha siglato un Accordo di Collaborazione con UIRNet (www.uirnet.it), soggetto attuatore della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), con l'obiettivo di costituire una rete di controllo in tempo reale per il monitoraggio fisico delle merci che viaggeranno sui corridoi controllati che collegheranno i porti nazionali ai vari nodi logistici interni al territorio italiano. In sostanza tale accordo prevede che i camion adibiti al trasporto del container presso i nodi logistici esterno all'area portuale siano muniti di sigilli elettronici e monitorati dalla Piattaforma UIRNet.

L'Agenzia delle Dogane ha predisposto un modello di disciplinare per il corridoio su gomma che definisce in dettaglio le modalità e formalità di movimentazione di container dal punto di sbarco fino ai magazzini di temporanea custodia presso i nodi logistici di destinazione (http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/cfc9610047ffb15fabc8abdc7f8bc125/All+1_+Disciplinare_Servizio_Modello.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cfc9610047ffb15fabc8abdc7f8bc125).

4) *Transit Innovative Gateway concepts solving European intermodal Rail needs.*

Il corridoio Ikea

In accordo con Ikea, l'Agenzia delle Dogane ha allo studio sin dal 2012 l'istituzione di due corridoi doganali che collegheranno i porti liguri di Genova e La Spezia con i magazzini del centro logistico del colosso dell'arredamento a Piacenza. L'accordo sulla sperimentazione dei corridoi doganali stretto con Ikea mira a consentire alla multinazionale svedese di risparmiare i nove giorni dichiarati dall'azienda (in media) che impiegano i suoi container per uscire dai due porti di arrivo liguri.

L'interesse da parte dell'Agenzia delle Dogane alla stipula di un accordo del genere sta nel fatto che l'IKEA movimentava ogni anno circa 50 mila TEU di

beni che l'azienda minaccia da tempo di spostare sui porti del Nord Europa, essendo in questi ultimi le procedure di sdoganamento e svincolo delle merci assai più rapide.

Istruzioni e prassi amministrativa di riferimento:

Agenzia Dogane - Nota n° 67703/RU/DCGT del 12 agosto 2011 - Movimentazione dei container tra le aree portuali e gli spazi esterni ai porti, ma funzionali allo stoccaggio ed al trattamento doganale delle merci (c.d. retro porti). Semplificazione delle procedure doganali.

Agenzia Dogane - Nota n° 70372 del 24 giugno 2013 - Disciplinare quadro corridoio controllato da piattaforma logistica na-

zionale (semplificazioni per gli AEO in caso di visita merci).

Agenzia Dogane - Nota n. 44053 del 13 aprile 2015 - Attivazione sperimentale di corridoi controllati dalla Piattaforma Logistica Nazionale per la movimentazione di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia di un nodo logistico di destinazione. "Fast Corridor su strada".

Agenzia Dogane - Nota n° 53313 del 05/05/2015 - Attivazione sperimentale di corridoi controllati ferroviari per la movimentazione di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia di un nodo logistico di destinazione. "Fast Corridor Ferroviario".

Daniilo Desiderio



SARA ARMELLA
Diritto doganale

Prefazione di Cesare Glendi
In uno scenario mondiale sempre più globalizzato e aperto agli scambi commerciali, il volume fornisce uno strumento completo e di agevole consultazione per conoscere, pianificare e semplificare le operazioni di import/export

CON NOVITÀ E INTEGRAZIONI ONLINE
p. 448 • € 60,00

Egea www.egeaonline.it



Accertamento doganale



L'accertamento doganale disciplinato normativamente dal D.Lgs. 374/90 si svolge, in concreto, con la seguente procedura.

Il dichiarante presenta in Dogana la dichiarazione doganale corrispondente alla destinazione doganale che si intende conferire alla merce.

La Dogana, accettata la bolletta, per averne constatata la regolarità della sua presentazione decide, previa consultazione del sistema AIDA, in suo uso, se visitare la merce, ovvero limitarsi ad un controllo sulla regolarità dei documenti che la rappresentano, ovvero se liberarla (svincolarla) senza porre in essere alcun controllo né fisico né documentale.

Il sistema AIDA, valutati elementi soggettivi ed oggettivi, selezionerà quindi, VM (verifica merce), CD (controllo documentale) ovvero CA (conforme ammesso - nessun controllo).

L'accertamento doganale riflette (art. 8 D. Lgs. n. 374/90) la qualità, la quantità, il valore e l'origine della merce.

Qualora dall'accertamento non risultino eccezioni o differenze in ordine ai quattro elementi che lo caratterizzano, la Dogana, incamerati definitivamente i diritti, procederà allo svincolo delle merci e, cioè, alla loro messa a disposizione dell'importatore dichiarante (art. 9 D. Lgs. n. 374/90).

Viceversa, qualora dall'accertamento risulti una difformità rispetto alla dichiarazione presentata, la Dogana, con "processo verbale di constatazione", ne dà notizia al dichiarante il quale:

i) potrà concordare con le differenze riscontrate e, quindi, corrispondere i maggiori diritti eventualmente dovuti,

ottenendo così lo svincolo della merce;

ii) potrà chiedere che si proceda a visita di controllo a norma dell'art. 63 del TULD;

iii) potrà chiedere che sia sentito il parere di due periti uno dei quali da lui scelto e l'altro designato dal Capo della Dogana. Sulla questione decide, anche alla luce del parere dei due periti (che, tuttavia, anche se concorde, non è vincolante), il Capo della Dogana con provvedimento motivato prontamente notificato all'interessato;

iv) potrà non concordare, per i più disparati motivi, con le differenze riscontrate dalla Dogana e chiedere che venga instaurata immediatamente una "controversia doganale" (art. 65 del TULD) e che, pertanto, si proceda alla redazio-

ne di apposito "processo verbale di controversia" nel quale saranno rappresentate le ragioni del dichiarante e quelle della Dogana.

Anche nel caso in cui il dichiarante non intenda accettare la decisione del Capo della Dogana, presa a seguito della rimessione della questione all'esame dei periti, egli potrà chiedere che venga instaurata la controversia doganale.

In tal caso la richiesta di redazione di apposito verbale di controversia dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla notifica della decisione del Capo della Dogana. Il verbale dovrà essere redatto nel termine fissato dalla Dogana.

Viceversa, nel caso in cui l'operatore non intenda rimettere la questione all'esame dei periti, il verbale di controversia deve essere redatto nel momento stesso in cui la contestazione è sorta.

In ogni caso il verbale sarà poi sottoposto alla valutazione del Direttore Regionale il quale, nel termine di quattro mesi, decide sulla controversia con provvedimento motivato (art. 66 del TULD). Salvo che il Direttore Regionale non dia piena ragione al contribuente, la questione può essere ancora rimessa alle competenti Commissioni tributarie (cfr. Circolari Agenzia delle Dogane n. 26/D del 04/04/2002 e n.

41/D del 17/06/2002).

L'instaurazione della controversia doganale sospende l'accertamento, in attesa della decisione del Direttore Regionale.

Nelle more di quella decisione, la merce può essere trattata in Dogana, a garanzia dei maggiori diritti che, all'esito della controversia, dovessero risultare dovuti, ovvero, ravvisandone la possibilità, la merce può essere subito svincolata, previa emissione di bolletta "daziato sospeso" (modello A27) e previo deposito di adeguata garanzia (da prendere in carico sull'apposito registro modello A11 ter) per i maggiori diritti che all'esito della controversia dovessero risultare dovuti.



C.A.D. MESTIERI Srl

Società unipersonale
Capitale sociale interamente versato € 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO

**• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE**

La procedura sommariamente qui esposta è dettagliatamente disciplinata:

- agli artt. 65 e ss. del TULD per quanto attiene l'istituto della controversia doganale;

- all'art. 164 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi Doganali (Regio Decreto n. 65 del 13/02/1896) per quanto riguarda la sospensione dell'accertamento con la procedura del "daziato sospeso";

- dalla Circolare n. 41/D del 17/06/2002 con la quale vengono stabilite le modalità di svolgimento della controversia doganale;

- dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13890 del 28/05/2008 che ha ribadito che la controversia doganale è una modalità di impugnazione amministrativa posta in essere quando ancora l'accertamento non è definitivo.

Perciò, qualora nella fase dell'accertamento sorga, per qualsiasi causa, una contestazione, soccorre sin dal 1896, il Regio Decreto n. 65 del 13/02/1896 – Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi Doganali – che prescrive, all'art. 164, che la Dogana tenga sospese la liquidazione e la riscossione dei diritti; e che le merci vengano trattenu- te in Dogana in attesa di decisione o, se non vi sono altri impedimenti, vengono rilasciate (leggi "svincolate") previo deposito a garanzia dei diritti richiesti dalla Dogana.

Qualunque sia [recita ancora l'art. 164 del R.D.] la forma in

cui è stata presentata la garanzia, si rilascia una bolletta a daziato sospeso (l'A27) nelle quali indicare, tra l'altro, gli estremi della garanzia se prestata in una forma diversa dal deposito effettivo.

Soltanto se e quando saranno state rimosse (la norma usa il termine "risolute") le cause che diedero luogo all'emissione del daziato sospeso, la Dogana procederà al recupero definitivo dei diritti garantiti ovvero alla restituzione o allo svincolo della garanzia.

La controversia doganale, che consta di un verbale redatto in contraddittorio tra le parti (art. 65, quarto comma) e sulla quale il Direttore Regionale delle Dogane decide con propria determinazione impugnabile ancora dinanzi alle Commissioni Tributarie, consente all'importatore di rappresentare le proprie ragioni una prima volta, in via amministrativa e, successivamente, solo nel caso in cui il Direttore Regionale avesse deciso sfavorevolmente, con ricorso al Giudice tributario.

Viceversa, nel caso in cui il dichiarante non intenda contestare le difformità riscontrate in sede di accertamento, mediante il ricorso alla procedura della controversia doganale, l'accertamento si conclude, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 374/90, con l'apposizione sulla bolletta doganale dell'annotazione datata e firmata che conferma la correttezza della dichiarazione all'esito del controllo ovvero con l'annotazione

della rettifica (della bolletta doganale).

Apposta l'annotazione di cui sopra la rettifica della dichiarazione doganale diviene atto formale di accertamento impugnabile presso le competenti Commissioni tributarie, ex art. 19 D.Lgs. n. 546/92.

Tale principio è confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 41/D del 17/06/2002 che a pag. 5 così recita:

"A norma dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, qualora il dichiarante o il suo rappresentante non contesti le difformità riscontrate nella fase di controllo della dichiarazione mediante instaurazione della controversia doganale, l'ufficio appone sulla bolletta apposita annotazione, firmata e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali rettificando l'ammontare degli stessi indicato dal dichiarante.

In base al secondo comma del suddetto articolo 9, la data dell'annotazione costituisce la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo, conseguentemente da quel momento decorre, per l'operatore economico interessato, il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti la competente Commissione tributaria".

Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi

Giurisprudenza com

Corte di Giustizia, Sez. X^a, sentenza 23/4/2015, causa C 635/13 - Pres. E Rel. Vajda – SC ALKA Co Srl c/ Autoritatea Națională de Vamă – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni vamale Galați

Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 1207 – Semi oleosi – Voce 1209 – Semi da semina – Voce 1212 – Semi impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove – Importazione di semi crudi di zucca nel guscio provenienti dalla Cina

Per procedere alla classificazione doganale di semi crudi di zucca nel guscio occorre stabilire se essi siano impiegati normalmente per l'estrazione di oli o di grassi alimentari o industriali, senza rientrare nelle voci da 1201 a 1206 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni di questo risultanti, successivamente, dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, e dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007. In caso affermativo, detti semi dovranno essere classificati nella voce 1207 della nomenclatura combinata in virtù della loro natura di semi oleosi, e ciò indipendentemente dal loro impiego effettivo per l'estrazione di oli o di grassi alimentari o industriali, nella semina o nell'alimentazione umana. In caso contrario, detti semi rientreranno nella voce 1209

della nomenclatura combinata, qualora disponessero ancora della loro capacità di germogliare al momento della loro importazione, e ciò indipendentemente dal loro impiego effettivo nella semina o nell'alimentazione umana, oppure nella voce 1212 della nomenclatura combinata nel caso in cui non disponessero più della loro capacità di germogliare.

La Corte di Giustizia è stata chiamata a stabilire la corretta classificazione di semi crudi di zucca nel loro guscio, oggetto di importazione dalla Cina. La questione è stata posta dal Tribunale civile di Bucarest in un contenzioso insorto tra la ditta importatrice e la dogana di Costanza, in ordine alla voce di Nomenclatura Combinata da utilizzare nel caso specifico.

Nel risolvere la questione, la Corte ha osservato, quanto all'ambito di applicazione della voce 1207 della NC, che essa è rubricata "Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati", ma che la NC non definisce cosa debba intendersi con "altri semi e frutti oleosi" ai sensi di detta voce.

Nella sua accezione corrente, la nozione di "semi e frutti oleosi" vale a designare i semi dai quali è possibile estrarre un olio.

Secondo le note esplicative del SA relative alla voce 1207, in quest'ultima rientrano "i semi e i frutti impiegati per l'estrazione di oli o grassi alimentari o industriali diversi da quelli menzionati alle voci da 1201 a 1206". Inoltre, nelle note esplicative della NC relative alla sottovoce 1207 99 98 della NC viene indicato che in questa sottovoce rientrano anche "i

semi di zucca con epicarpo tenero, di colore verde, i quali sono geneticamente sprovvisti dello strato esterno legnoso (Cucurbita pepo L. convar. citrullina Greb. var. styriaca e Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Le zucche di queste varietà sono generalmente coltivate per l'estrazione dell'olio". Da quanto precede risulta, ad avviso della Corte, che la nozione di "altri semi e frutti oleosi", di cui alla voce 1207 della NC, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende i semi e i frutti impiegati normalmente per l'estrazione di oli o grassi alimentari o industriali diversi da quelli menzionati alle voci da 1201 a 1206 della NC.

Semi aventi la natura di "semi oleosi", ai sensi della voce 1207 della NC, non possono peraltro essere classificati alle voci 1209 e 1212 della NC, e ciò anche se non sono utilizzati per l'estrazione di oli o grassi alimentari o industriali, bensì sono destinati alla semina o all'alimentazione umana. Da un lato, la voce 1209 della NC è rubricata "Semi, frutti e spore da semina". Orbene, la voce 1207 della NC comprende sottovoci in cui rientrano esplicitamente semi oleosi destinati a servire da sementi, quale la sottovoce 1207 99 15, e semi oleosi non destinati a servire da semina, quale la sottovoce 1207 99 97. Inoltre, tanto la nota 3 del capitolo 12 della NC quanto la nota 3 del capitolo 12 delle note esplicative del SA precisano che i prodotti che rientrano nelle voci da 1201 a 1207 sono esclusi dalla voce 1209, e ciò "anche se destinati a servire da semina".

Di conseguenza, i semi aventi natura di semi oleosi ai sensi della voce

unitaria e nazionale

1207 della NC devono essere classificati sotto quest'ultima e non sotto la voce 1209 della NC, e ciò anche se non sono utilizzati per l'estrazione di oli o grassi alimentari industriali, ma sono destinati alla semina.

Dall'altro lato, per quanto riguarda la voce 1212 della NC, dalla formulazione di questa risulta che vi rientrano in particolare noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali, impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove nella NC.

Da tale formulazione risulta che la voce 1212 della NC costituisce una categoria residuale, applicabile solo qualora nessun'altra voce della NC sia applicabile. Conseguentemente, semi aventi la natura di semi oleosi ai sensi della voce 1207 della NC non possono rientrare nella voce 1212 della NC, e ciò anche se sono utilizzati non per l'estrazione di oli o grassi alimentari o industriali bensì per l'alimentazione umana.

Ciò posto la Corte ha ritenuto opportuno precisare anche i criteri che consentono di distinguere i rispettivi ambiti di applicazione delle voci 1209 e 1212 della NC.

Orbene, la Corte ha precisato che la voce 1209 della NC, rubricata "Semi, frutti e spore da sementa", riguarda solo elementi vegetali capaci di germogliare e di dare vita a una nuova pianta. Al contrario, la voce 1212 della NC è una categoria residuale che comprende i semi vegetali destinati non alla semina, bensì al consumo umano.

Pertanto, la Corte ha dichiarato che i semi di zucca sbucciati, che hanno perduto la capacità di germogliare e che sono destinati all'in-

dustria dei prodotti da forno, rientrano nella sottovoce 1212 99 80 della NC.

Corte di Cassazione, Sezione V tributaria, sentenza 15/4/2015, n. 7561 – Pres. Bielli, Rel. Valitutti - Agenzia delle Dogane c/ XY SPA

Obbligazione doganale – Prescrizione – Art. 221, paragrafo 4, del codice doganale comunitario – “Fatto perseguibile penalmente” – Necessità dell'invio di una notizia di reato all'autorità giudiziaria entro i tre anni dalla data della dichiarazione doganale – Necessità – Comunicazione dell'OLAF – Non costituisce una “notizia di reato”

Nel caso in cui la mancata determinazione del dazio in misura corretta all'atto dell'importazione sia stata causata da un fatto costituente reato, il termine triennale per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione doganale è prorogato in virtù del combinato disposto degli artt. 221, par. 4, del codice doganale comunitario e 84 del d.P.R. n. 43/1973, potendo a quel punto l'Ufficio attendere il provvedimento che definisce il processo penale. Tuttavia, tale proroga opera esclusivamente qualora, nei tre anni decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione doganale, sia trasmessa all'autorità giudiziaria una notizia di reato, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale.

La notizia di reato deve risultare da un atto trasmesso dall'Amministrazione all'autorità giudiziaria inquirente ai sensi del codice di procedu-

ra penale, sicché una comunicazione dell'OLAF contenente la notizia del riscontro della falsità di alcuni certificati non costituisce atto idoneo a consentire la proroga del termine triennale. La sentenza della Corte riafferma principi ormai pacifici in tema di prescrizione dell'obbligazione doganale, soggetta al termine triennale che viene interrotto esclusivamente dalla notifica di un avviso di accertamento o, in caso di fattispecie penalmente perseguibile, dall'inoltro di una notizia di reato all'Autorità giudiziaria inquirente.

Questa sentenza si segnala tuttavia perché affronta il tema delle caratteristiche della “notizia di reato” idonea ad evitare il maturarsi della prescrizione: l'Agenzia delle Dogane aveva espresso l'avviso che la comunicazione dell'OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), relativa alla falsità dei certificati Agrim allegati alla dichiarazione doganale di importazione presentata dall'operatore economico, costituisce un atto idoneo a dare conto di un fatto penalmente perseguibile.

Ad avviso della Corte, invece, la notizia di reato è un atto tipico, disciplinato dal codice di procedura penale, consistente nella comunicazione alla magistratura inquirente, da parte del pubblico funzionario, di un fatto astrattamente sussumibile in una fattispecie penale. Solo questo atto tipico consente la proroga del termine per la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi, ai sensi dell'art. 221, paragrafo 4, del codice doganale comunitario, con esclusione di ogni equipollenza.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione



"I vestiti nuovi dell'Imperatore"

Davanti alle sfide e alle paure create da un mondo multipolare in rapido cambiamento, emerge la tentazione suicida di un ripiego su atteggiamenti nazionalistici o regionalistici, quando solo l'unione delle nazioni europee può permettere di rilevarle.

La crisi, con il suo traino di crescente disoccupazione e di povertà (120 milioni sono a rischio di povertà, e 27 milioni disoccupati nel 2013) ha portato alle stelle la sfiducia verso le istituzioni nazionali, l'euro e l'Europa stessa. Davanti alle sfide del mondo multipolare, emerge la tentazione - naturale davanti a pericoli mal identificati, assenza di leadership e di lungimiranza per farci fronte - di un ripiego su atteggiamenti nazionalistici o regionalistici. Dall'inizio della crisi, il bombardamento mediatico spesso maldestro, con concetti economici e politici complessi ed astratti, non offre le chiavi d'interpretazione. Perciò non contribuisce alla comprensione di quello che sta accadendo ma ha lasciato aperta la strada a interpretazioni semplicistiche e proposte suicide. Il vantaggio della crisi, come nella favola di Andersen "I vestiti nuovi dell'Imperatore", è di aver dimostrato che gli imperatori sono nudi. I politici nazionali non sono in grado di affrontare, individualmente, una crisi mondiale

di qualsiasi tipo. E l'Ue non ha strumenti efficaci per stimolare la crescita, negati dagli stessi stati membri.

L'Ue è quindi accusata di non esistere, di non decidere, ma il motivo è, appunto, la mancanza di strumenti e, quando esistono, la loro insufficienza.

Nessun paese è disposto a cedere competenze che riguardano settori che incidono in modo decisivo sulla competitività, e dunque sul potenziale di crescita, come la regolamentazione del mercato del lavoro, il sistema giudiziario o quello scolastico, la ricerca, le infrastrutture.

La tesi secondo cui lo sviluppo economico dovrebbe essere favorito a livello europeo è giusta ma non deve ignorare l'assetto istituzionale e politico del continente.

Lo dimostra il fatto che, all'interno della zona euro, alcuni paesi siano riusciti a crescere in modo rilevante, pur nel rispetto del rigore di bilancio, grazie alle misure strutturali adottate internamente.

Appellarsi all'Europa per stimolare la crescita economica rischia di creare una grande illusione e una frustrazione nei confronti del processo di integrazione.

Il rigore è nazionale quanto la capacità di crescere, che dipende in larga parte da come si attua il rigore.

Il rigore attuato bene e in modo selettivo, con investimenti nella ricerca, l'educazione, le infrastrutture, crea le condizioni di stabilità e di crescita. Il rigore tardivo e male attuato diventa austerità penalizzante per la crescita.

Non serve a niente - anzi può essere controproducente - chiedere all'Europa di risolvere i problemi che derivano dall'incapacità dei sistemi politici nazionali di modernizzare le rispettive economie e il loro sistema paese.

Per dare all'Ue degli strumenti efficaci sono necessari ulteriori progressi istituzionali, per rafforzare al contempo la capacità decisionale europea e la sua legittimità democratica.

Il sistema di difesa commerciale dell'Unione europea si basa sulle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che consentono ai suoi membri di correggere le pratiche commerciali sleali dei paesi esportatori e ristabilire condizioni di parità sul mercato. L'accordo sulle misure di salvaguardia risponde alla necessità di chiarire e rafforzare le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 1994").

Recentemente il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 2015/478⁽¹⁾ relativo al regime comune applicabile alle importazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 260/2009.

I prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia unionale che internazionale e sono esclusi dall'ambito di applicazione di questo regolamento. Inoltre, anche i prodotti originari di alcuni paesi terzi⁽²⁾ elencati nel regolamento (CE) n. 629/2009 del Consiglio sono esclusi dall'ambito del regolamento (UE) n. 2015/478.

Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la

Regime delle importazioni e delle esportazioni

a cura di Mauro Giffoni

Commissione. Le consultazioni sono avviate in seno ad un Comitato consultivo composto da rappresentanti di ciascun paese dell'UE e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Qualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, viene avviata un'inchiesta entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nell'ambito dell'inchiesta, la Commissione esamina:

- il volume delle importazioni;
- il prezzo delle importazioni;
- l'impatto che ne deriva per i produttori europei;
- i fattori diversi dall'andamento delle importazioni che arrecano o possono aver arrecato un pregiudizio ai produttori europei interessati.

Al termine dell'inchiesta la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa e decide se devono essere adottate delle misure di vigilanza o di salvaguardia, fermo restando che questa

procedura d'inchiesta non precluda l'adozione di misure di vigilanza o misure di salvaguardia provvisorie.

Si possono prendere misure di salvaguardia solo se un prodotto è importato nell'UE in quantitativi talmente accresciuti e/o in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori europei.

L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Il documento di vigilanza è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore unionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione. Inoltre, il documento di vigilanza è valido in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.

In linea di massima, la durata

1) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 83 del 27 marzo 2015.

2) Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Corea del Nord, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam.

delle misure di salvaguardia non può superare i quattro anni, salvo eventuali proroghe concesse alle stesse condizioni applicate per l'adozione della misura iniziale. Comunque sia, la durata massima delle misure è di otto anni. Oltre al regolamento (UE) n. 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato anche il regolamento (UE) n. 2015/479³⁾ relativo al regime comune applicabile all'esportazione, che abroga il regolamento (CE) n. 1061/2009.

Questo regolamento prevede una deroga alla regola generale secondo la quale le esportazioni dell'Unione verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative.

Infatti, come per le importazioni, al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi dell'Unione richiedono un'azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione.

3) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 83 del 27 marzo 2015.

Creatività e tutela del Know-how

si riporta l'articolo di Lucia Bressan

Nel contesto del programma *Innovation Union* e del piano di azione a sostegno della creatività e dell'innovazione, il 28 novembre 2013 la Commissione Europea ha adottato una proposta di direttiva in materia di tutela del Know-how.

Il made in Italy deve tutto al Rinascimento italiano, allo sviluppo di una nuova cultura artistica e sociale, che sul piano culturale estetico ed architettonico ha messo in moto una competizione creativa senza pari nel mondo.

A questo si aggiunga il continuo contatto con le culture dei popoli stranieri.

Creatività che tuttavia spesso, per incapacità tutta italiana di fare sistema, non si traduce in forza imprenditoriale vincente o addirittura viene agilmente acquisita dai *competitors* proprio per la mancata adozione di opportune protezioni e tutele da parte del titolare dei relativi diritti.

Se per superare il primo aspetto ci ha pensato il D.L. 10 Febbraio 2009 n. 5 che ha introdotto la disciplina della rete di imprese, è intervenuto, a livello comunitario, il parlamento europeo e il consiglio con una proposta di direttiva

comunitaria presentata il 28 Novembre 2013 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro la loro acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti.

Gli obiettivi della direttiva

Nell'attività aziendale di ricerca e innovazione si sviluppano conoscenze commerciali e tecnologiche strategicamente importanti anche economicamente che spesso non trovano tutela alla stregua dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Tali conoscenze sono importanti per l'innovazione e la competitività delle PMI, e la tutela della riservatezza delle stesse costituisce la base per far prosperare la proprietà intellettuale.

Nel linguaggio giuridico le informazioni mantenute riservate allo scopo di preservare un vantaggio competitivo sono definite "segreto commerciale", "informazioni segrete", "informazioni commerciali riservate" o "know-how segreto" mentre nel linguaggio imprenditoriale si definiscono "know-how proprietario" o "tecnologia proprietaria".

Con la globalizzazione, l'esternazionalizzazione del lavoro - outsourcing - e il maggiore ricorso alla rete, è aumentato il rischio di appropriazione, utilizzo e divulgazione illecita di segreti commerciali che non trovano un quadro giuridico uniforme di tutela e disciplina nell'Unione europea.

Per far fronte a condotte abusive da una parte e ad una disciplina e tutela frammentaria, poco chiara in tutta l'Unione dall'altra, la Commissione Europea ha deciso per l'armonizzazione della legislazione in materia di segreti commerciali.

I dettagli della direttiva

Innanzitutto le informazioni devono avere un valore commerciale, rimanere riservate e segrete e mantenute tali dal "detentore del segreto" intendendosi sia il proprietario originario che il legittimo concessionario delle stesse. Le "merci costituenti violazione", vale a dire quelle progettate, fabbricate o commercializzate a seguito di una condotta illecita devono beneficiare in misura significativa del segreto commerciale in questione (art. 2).

A fronte dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita - perché priva del consenso - il detentore del segreto commerciale potrà chiedere procedure e misure provvisorie o cautelari quali ingiunzioni interlocutorie o sequestri cautelativi di merci costituenti violazione (art. 5 e art. 9). Inoltre sono previsti meccanismi che le autorità giudiziarie dovranno

porre in essere al fine di garantire la riservatezza dei segreti commerciali rivelati nel corso del giudizio quali, a titolo esemplificativo, l'accesso limitato ai documenti prodotti, l'accesso limitato alle udienze e la limitazione alla relativa registrazione, la predisposizione di versioni non riservate dei documenti contenenti segreti commerciali e, infine, versioni non riservate delle decisioni giudiziarie (art. 8).

Dette misure devono garantire la riservatezza anche in seguito alla pronuncia e per tutto il tempo necessario a che le informazioni debbano garantire il segreto commerciale.

I giudici potranno ordinare: (I) il divieto di utilizzazione oltre che divulgazione del segreto commerciale; (II) il divieto di produzione, commercializzazione, importazione o stoccaggio e/o uso di merci costituenti violazione; (III) la distruzione o consegna al detentore originario del segreto commerciale e di tutte le informazioni relative al segreto commerciale acquisito, utilizzato o divulgato illecitamente (art. 9).

Tali ordini possono gravare anche su terzi non direttamente coinvolti nell'acquisizione.

Infine il risarcimento del danno sarà necessariamente parametrato ai benefici e vantaggi ingiustamente realizzati ed al lucro cessante subito dalla parte lesa (art. 13).

Da ultimo, su richiesta dell'attore potrà essere ordinata la pena accessoria della pubblicazione della decisione sui

mezzi di comunicazione, che dovrà comunque garantire la riservatezza del segreto commerciale (art. 14).

Conclusioni

Oltre agli accordi TRIPS nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la proposta di direttiva introduce a livello comunitario una forma di tutela giuridica omogenea che attualmente differisce da uno stato membro all'altro. Se da un lato si auspica che la stessa sia presto adottata così da garantire una applicazione uniforme delle tutele, nelle more della sua adozione le aziende italiane, le Università e gli Istituti di ricerca dovranno continuare a salvaguardare il proprio know-how attraverso la redazione di particolareggiati accordi di riservatezza che, oltre a prevedere ogni aspetto, anche con l'ausilio di strumenti offerti dalla tecnologia, siano in grado di dimostrare innanzitutto la riservatezza e la protezione delle informazioni scambiate tali da qualificarsi "segreto aziendale".

Inoltre perché tale tutela sia effettiva è necessario strategicamente vincolare tutte le figure coinvolte avendo altresì a mente il termine temporale di copertura della tutela. Sotto altro profilo, merita evidenziare come la pubblicazione a grande diffusione della decisione, anche in rete o sul sito web, possa rivelarsi estremamente grave per la vita privata e la reputazione aziendale di chi commette l'illecito.

Deng Xiaoping è l'uomo politico cinese che con le sue aperture all'occidente ha permesso il miracolo economico della Cina e la sua ascesa geopolitica senza contrapporsi apertamente alla potenza degli Usa nella competizione mondiale: con la teoria "na-

scondi la luce, coltiva l'oscurità"⁽¹⁾ ha impostato le linee guida, di lungo termine, della classe dirigente del suo paese invitandola a concentrarsi essenzialmente sulla diffusione del benessere per mantenere la stabilità sociale. La crescita, fino ad oggi, pacifica di Pechino ha permesso l'affermarsi del Paese di Mezzo come attore globale sfruttando gli errori degli Stati Uniti, della Russia e dell'Unione Europea, una strategia parassitaria, ma "il più grande condottiero è colui che vince senza combattere" ha scritto Sun Tzu in *L'Arte della guerra*⁽²⁾.

Il leader cinese Deng Xiaoping nel 1986 adottò il Programma 863, un programma di ricerca e sviluppo dell'Alta Tecnologia, optando per una strategia prolungata nel tempo per lo

Le terre rare



sfruttamento delle terre rare e nel 1992, con grande lungimiranza, disse: "Il Medio Oriente ha il petrolio, noi abbiamo le terre rare" intuendone le enormi potenzialità strategiche. Che cosa sono le terre rare?

In inglese Rare Earth Elements, Ree, sono metalli estratti da minerali, la cui domanda nei mercati mondiali, negli ultimi decenni, è cresciuta considerevolmente per le numerose applicazioni in campo tecnologico. Secondo la definizione IUPAC⁽³⁾ sono costituite da un gruppo di diciassette elementi chimici che comprende lo scandio, l'ittrio ed i lantanidi (composti da: antonio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio e lutezio). Scoperti

nella miniera di Ytterby, in Svezia, tra la fine del '700 e l'inizio dell'800, furono definiti in questo modo dagli scienziati svedesi dell'epoca, perché erano stati rinvenuti nel suolo in piccole quantità e si era pertanto convinti di una loro scarsa presenza in natura, ma sono

molto più diffusi di quanto si pensi, infatti sono circa duecento volte più comuni dell'oro. Si trovano come composti di numerosi minerali (oltre duecento) sotto forma di ossidi, carbonati, silicati, e fosfati: ciò nonostante, solo in rari casi presentano una concentrazione sufficientemente elevata che ne rende economicamente vantaggiosa l'estrazione.

Tra gli innumerevoli impieghi industriali spicca la produzione di magneti permanenti di elevatissima qualità utilizzati per la fabbricazione di veicoli ibridi (es. nella Toyota Prius si calcola ne siano necessarie circa 16 kg), di turbine eoliche ed unità di memoria di computers (hard disk, dvd, cd). Con le Ree si ottengono anche alcune superleghe metalliche con elevata re-

1) L. Caracciolo "Ameriva vs America" 2011 Laterza.

2) Sun Tzu "L'arte della Guerra" 2013 Newton Compton Editori.

3) IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry (*Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata*).

sistenza al calore e a basso peso, molto utili in aviazione, e le leghe delle batterie ricaricabili NiMh nell'elettronica di consumo. Un'altra utilizzazione importante è nel settore dei fosfori e dell'illuminazione per le lampade a fluorescenza e lampade LED, display al plasma, a LCD ed a LED che garantiscono un'elevata efficienza energetica ed un'ottima qualità dei colori, ma anche laser, amplificatori ottici, fosfori per lastre mediche e fibre ottiche.

Sono fabbricate con le terre rare anche lenti ottiche ad alta qualità, lenti fotografiche che assorbono i raggi infrarossi e i raggi UV; per la colorazione di vetri e per la pulitura di superfici in vetro di alta qualità quali specchi, televisori e monitors.

Ci sono, poi, molte applicazioni con una spiccata specificità e di notevole valore commerciale, come, ad esempio, i tubi a raggi e i display a cristalli liquidi dove è necessario l'eurobio per la produzione di fosforo rosso, e di cui, al momento, non esiste alcun prodotto sostitutivo; oppure, nel caso dei magneti, i sostituti esistono, ma hanno capacità e

prestazioni molto inferiori.

Le troviamo anche nella produzione di energie pulite (solare, eolica), in campo medico per le risonanze magnetiche, nelle barre di controllo di alcuni reattori nucleari, come catalizzatori nella raffinazione del petrolio, nella fabbricazione di marmitte catalitiche, in alcuni fertilizzanti e, persino, nella depurazione o addolcimento delle acque. Il United States Department of Energy (US DOE), in particolare, ha posto l'attenzione sulle cosiddette "critical five", disprosio, terbio, europio, neodimio e ittrio, considerate a rischio di approvvigionamento nel breve e medio termine, in quanto vengono sempre più impiegate nel settore in rapido sviluppo delle energie pulite.

Le caratteristiche di qualità ed eterogeneità hanno attribuito alle terre rare un ruolo fondamentale nel settore militare perché necessarie alla produzione di aerei supersonici, di laser, di sistemi di visione notturna, di radar, di sonar, di satelliti, di missili intelligenti, di aeromobili a pilotaggio remoto (i droni, velivoli caratterizzati dall'assenza di pi-

lota umano, il cui computer di bordo viene gestito in remoto). Questo aspetto è molto importante per l'industria bellica statunitense, infatti il governo Usa ha adottato la strategia del "Network Centric Warfare" che si basa sulla informatizzazione dei processi operativi delle forze armate. In poche parole una rete di computers coordina e sincronizza, grazie ad una condivisione in tempo reale dei dati, i movimenti di truppe e mezzi da combattimento.

Esaminata l'ampissima gamma di applicazioni, nei diversi settori industriali, è facilmente comprensibile la crescita esponenziale della domanda negli ultimi anni, trainata dalla forte evoluzione dell'alta tecnologia ma anche dalla diffusione capillare del suo impiego nei beni di uso quotidiano (es. smart-phone, smart-tv, tablet etc.).

Per comprendere meglio l'importanza strategica delle terre rare nello sviluppo delle economie nazionali, basti pensare che gli analisti di UBS⁽⁴⁾ stimano che il fatturato mondiale annuo delle industrie del settore sia di 3.400 miliardi di euro,

4) UBS: banca svizzera Union Bank of Switzerland



BETA-TRANS SPA, affermata società nel settore delle attività doganali, ricerca un doganalista qualificato in qualità di responsabile dei servizi doganali, da inserire nel proprio organico presso la sede operativa della provincia di Milano.

Gli interessati potranno inviare i curricula all'indirizzo di posta elettronica: betatrans@betatrans.it

pari al 5% del Pil mondiale. Secondo gli stessi esperti, la domanda globale, che nel 2011 è stata di 136.000 t, sarebbe destinata a crescere fino a toccare le 200.000 t nel 2015.

Le attività di estrazione dei minerali fino agli anni '50 erano localizzate principalmente in India e in Brasile, poi fu il momento del Sudafrica e, successivamente, fino alla metà degli anni '80, il settore fu dominato dagli USA con la miniera di Mountain Pass in California, di proprietà della società Molycorp. Secondo il rapporto ICE⁽⁵⁾ del 2012, la Repubblica Popolare Cinese iniziò a conquistare una posizione dominante sul mercato globale negli anni '80 e diventò successivamente il primo produttore globale di terre rare, passando da una produzione iniziale del 27% fino ad arrivare al 97%.

Le riserve naturali cinesi sono meno della metà di quelle mondiali (con stime che variano dal 37% al 50%). Tuttavia, visto l'aumentato interesse economico del settore, si stanno effettuando approfondite ricerche per individuare nuovi giacimenti in altre aree di cui al momento non si conosce l'esistenza: la stima delle riserve globali è destinata a variare.

Le ragioni del successo di Pechino risiedono soprattutto nell'attuazione di una lunga e lungimirante serie di strategie politiche, economiche e daziarie che il governo ha attuato nel corso degli anni, per riuscire a ritagliarsi, astutamente e silenzio-

samente, una posizione di monopolio pressoché assoluto. Negli anni '90 ha effettuato politiche di sovvenzioni e sussidi alle industrie minerarie che consentirono alle imprese di vendere in perdita le terre rare a prezzi pari al 5% di quelli presenti sul mercato internazionale, costringendo i concorrenti esteri a chiudere le proprie miniere.

Ci sono state, inoltre, numerose acquisizioni strategiche di aziende del settore, anche con modalità non del tutto trasparenti come nel caso della Magnéquench, una filiale della General Motors, che, sfruttando le sovvenzioni del Pentagono, aveva sviluppato dei magneti permanenti necessari alla sua industria automobilistica d'avanguardia. Tale società venne comperata nel 1995 dalla Sextant Group di cui, nonostante fosse guidata da un amministratore delegato americano, in realtà pochi sapevano che era solamente la "facciata" di due società cinesi e nel giro di pochi anni, nel 2001, la produzione venne trasferita nella Repubblica Popolare Cinese e chiuso lo stabilimento dell'Indiana.

Fu particolarmente evidente un altro vantaggio, l'enorme differenza del costo di manodopera tra le due nazioni: il costo orario per la manodopera di un lavoratore americano era di circa 20 \$, la stessa cifra rappresentava il salario di una intera settimana lavorativa in Cina.

L'estrazione e raffinazione delle Ree è un processo industriale

estremamente rischioso da un punto di vista ambientale, perché le terre rare sono spesso miscelate ad elementi radioattivi come il torio o l'uranio tanto che in Italia la lavorazione è inserita dal D. Lgs. 241/2000 tra le attività lavorative oggetto di tutela dalle radiazioni ionizzanti.

Più volte nella miniera di Mountain Pass in California si sono verificate pericolose esplosioni con conseguente inquinamento ambientale ed in Malesia nel 2010 è stata effettuata quella che il New York Times ha definito come "la maggiore bonifica radioattiva di terre rare" (con un investimento di oltre cento milioni di dollari).

Nell'area di Batou, nella Mongolia interna, nei pressi della miniera di Bayan Obo, sito da cui deriva una delle maggiori produzioni cinesi, lo sfruttamento minerario ha comportato un vero e proprio disastro ambientale: le aree abitate circostanti sono diventati dei veri e propri "villaggi del cancro", dove la radioattività è elevata e la percentuale di malati è molto superiore alla media nazionale. Studi ufficiali condotti nel 2005, rimasti segreti per anni, hanno accertato che la zona è contaminata dal torio e altre sostanze tossiche che rischiano di inquinare anche il Fiume Giallo, fonte di acqua per 150 milioni di persone.

Tra i fattori che hanno determinato l'espandersi della produzione cinese troviamo gli scarsi scrupoli ambientali grazie ad una legislazione a tutela del-

5) ICE: Istituto Commercio Estero

l'ambiente particolarmente permissiva. Nel tempo si sono selezionate una serie di maestranze altamente qualificate per i processi di estrazione e separazione ma anche nella fisica, nella chimica e nella metallurgia, creando un gap di conoscenze tecnologiche difficilmente colmabile dagli altri paesi, specialmente nel breve termine.

La Repubblica Popolare Cinese ha optato per un posizionamento in ogni fase della filiera, iniziando le lavorazioni di semilavorati e prodotti finiti per oltre 400 tipologie merceologiche, fabbricando ben il 90% della strumentazione necessaria a livello globale per la separazione

e la fusione di Ree. Ad incrementare tutto ciò ha influito anche il fenomeno delle miniere illegali e del contrabbando di terre rare, secondo alcuni analisti può aver rappresentato in alcuni periodi quasi il 50% delle esportazioni.

La Cina ha creato una situazione di monopolio sia nella fase di estrazione che in quella di lavorazione delle terre rare ed ha estromesso gradualmente quasi tutti i concorrenti internazionali, i quali resisi conto che i costi di importazione erano molto convenienti e l'offerta generosa in quanto inizialmente non vi erano restrizioni alle esportazioni e, non valutando adeguatamente

l'evoluzione della domanda, hanno optato per l'abbandono delle produzioni o per la delocalizzazione in Cina

Nel 2005 Pechino, consapevole della sua posizione prevalente sul mercato, ha cominciato ad applicare le restrizioni alle esportazioni di terre rare. Inizialmente le ha diminuite di circa il 5% annuo, nel 2009 dell'11,9% contingendo l'offerta a 40 mila tonnellate a fronte di un fabbisogno mondiale di circa 145 mila tonnellate, fino ad arrivare nel 2010 a tagliarle addirittura del 39,7%. A seguito di uno scontro diplomatico con Tokio, per un peschereccio cinese finito in acque territoriali giapponesi nei



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale



Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"

pressi dell'arcipelago delle isole Senkaku, isole di proprietà del Sol Levante ma di cui la Cina rivendica la sovranità, ha posto in essere un blocco totale delle esportazioni per circa un mese, inizialmente solo verso il Giappone e, poi, anche verso Unione Europea e Stati Uniti.

Le restrizioni imposte consistevano essenzialmente in dazi all'esportazione, quote di esportazione, e in requisiti e procedure addizionali gravanti sugli esportatori⁶⁾.

È evidente come la Repubblica Popolare Cinese ha utilizzato la sua posizione monopolistica per effettuare una politica commerciale restrittiva e protezionista, ma anche diplomatica, nonostante l'embargo all'export non sia mai stato dichiarato ufficialmente dal governo di Pechino il quale, invece, smentiva che fossero in atto azioni coordinate per impedire le vendite all'estero. Nel novembre 2010 il ministro cinese del Commercio Chen Deming ribadiva che "la questione delle terre rare non dovrebbe assumere connotati politici" aggiungendo che il suo paese avrebbe mantenuto l'export anche l'anno successivo e che le cause della ridotta produzione erano da attribuire a preoccupazioni relative all'ambiente.

Nel mercato delle Ree, data la domanda essenzialmente anelastica, l'impatto sui prezzi è stato molto forte tanto che, tra il

2010 e il primo semestre del 2011, dopo le restrizioni effettuate inasprendo anche l'imposizione dei dazi all'esportazione e riducendo la quota destinata, sempre, alle esportazioni, c'è stato un innalzamento vertiginoso dei prezzi che, a seconda dell'elemento chimico preso in considerazione, è variato del 300% e, in alcuni casi, del 4.000%⁷⁾.

Le reazioni più forti al blocco delle spedizioni dell'ottobre 2010 sono state quelle di Unione Europea e Stati Uniti: nei giorni successivi, ma anche a seguito della ripresa delle esportazioni, sia il presidente B.Obama sia il segretario di Stato H.Clinton si mossero in campo diplomatico per affrontare la questione, ricevendo poco dopo un segnale rassicurante dal portavoce del ministero cinese dell'Industria, Zhu Hongren, il quale affermava che "la Cina non userà mai le terre rare come strumento negoziale".

La più attiva nel cercare una sanzione per la condotta cinese è stata l'Unione Europea che, nel gennaio 2011, con un comunicato della Commissione, avvertiva di una possibile sospensione del regime di preferenze generalizzate per i paesi che applicassero restrizioni non giustificate alle esportazioni di materiali strategici.

Nell'ottobre 2011 con una comunicazione alla Borsa di Shanghai veniva dato l'annuncio che

la Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech, a partire dal 19 dello stesso mese, avrebbe sospeso per un mese la lavorazione delle Ree con l'obiettivo di «stabilizzare ulteriormente il mercato e riequilibrare domanda e offerta» a seguito di ciò il 13 marzo 2012 l'UE, il Giappone e gli USA hanno avviato una procedura di composizione delle controversie in seno al World Trade Organization per le presunte scorrettezze della Cina. Le consultazioni iniziali del 25 e 26 aprile 2012, condotte dal WTO con il Celeste Impero, non portarono ad una soluzione concordata, infatti quest'ultimo non manifestò alcuna intenzione di cambiare la sua condotta e di conseguenza nel giugno 2012 il WTO ha costituito un collegio arbitrale.

La Repubblica Popolare Cinese ha un notevole fabbisogno di materie prime che, di norma, è obbligata ad importare eccetto alcune, come le terre rare e l'alluminio, pertanto la strategia è quella di mantenere questi materiali strategici a disposizione della propria industria. Per tali motivi ha dichiarato le terre rare "materiali strategici" sin dal 1990, cioè molto tempo prima rispetto a UE o USA, vietandone lo sfruttamento minerario alle società straniere e imponendo l'obbligo alle imprese del posto di operare esclusivamente a seguito di un'autorizzazione governativa.

Nel Libro Bianco riguardante le misure politiche nel settore

6) Comunicato stampa della UE :UE requests WTO panel against China's export restrictions on rare earths, 27 giugno 2012.

7) A.R. Ungaro "Il mercato delle terre rare: aspetti politici e finanziari" Documento IAI 1304 (Istituto Affari Internazionali).

delle terre rare, pubblicato dal Consiglio di Stato cinese nel giugno 2012, Pechino si è difesa dalla controversia in seno al WTO giustificando le limitazioni alle esportazioni con la necessità di conservare maggiori quantità di Ree per rifornire i suoi settori industriali dell'energia pulita e dell'alta tecnologia ed adducendo gli alti costi ambientali a cui il Paese finalmente inizierebbe a prestare attenzione.

In base a quanto esposto, sempre nel Libro Bianco, le restrizioni sulle esportazioni costituirebbero un'eccezione legale alle regole del WTO, in quanto l'obiettivo principale di queste mi-

sure è quello di proteggere l'ambiente assicurando uno sviluppo sostenibile del settore delle terre rare, che sono risorse non rinnovabili, evidenziando i danni ecologici e sociali che si sono avuti in passato.

Wen Jiabao, Primo Ministro cinese in carica sino al marzo 2013, aveva affermato per l'occasione che le politiche restrittive sono nate per proteggere l'ambiente e non per distorcere il mercato e che, considerata la mancanza di una strategia di sviluppo sostenibile, le risorse sono state sfruttate eccessivamente e vendute a prezzi troppo bassi, causando gravi danni am-

bientali e che il governo aveva intrapreso diversi provvedimenti nel tempo dal 2001⁽⁸⁾, quindi, molto prima delle restrizioni alle esportazioni aveva, infatti, imposto delle quote sulla produzione e sulla concessione di licenze.

Il 26 marzo 2014 il WTO ha pubblicato il lodo del Collegio Arbitrale che dà ragione alle rivendicazioni di UE ed USA e Giappone.

Il verdetto afferma che non è possibile imporre restrizioni alle esportazioni adducendo come motivazione la conservazione di risorse naturali non rinnovabili se contemporaneamente l'uso domestico delle stesse materie pri-

8) www.Economy 2050.it

		<p>SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE</p> <p>STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497</p>
		
<p>RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI E' IL NOSTRO LAVORO !!</p> <p><i>SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'</i></p>		
<p>LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE ITALIA – BULGARIA – ITALIA</p>		
<p>CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE DEPOSITO IVA</p>		
<p>41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee http://www.samasped.com Email info@samasped.com</p>		

me non viene limitato per il medesimo motivo. Non è stato contestato il diritto di porre in atto politiche di protezione ambientale e di conservazione delle risorse, ma il diritto sovrano di un paese sulle sue risorse naturali non lo autorizza a controllare i mercati internazionali o la distribuzione globale della materie prime.

Un membro del WTO può deciderne il livello o il ritmo di utilizzo, ma una volta estratte queste sono soggette alle regole commerciali del WTO; il paese che le estrae non può limitarne la vendita alla sola industria domestica, perché le conferirebbe un vantaggio competitivo rispetto alle imprese straniere.

La Repubblica Popolare Cinese si è appellata alle decisioni del lodo in quanto ha considerato le misure da lei attuate compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile che il WTO promuove e "il modo in cui la Cina sta gestendo le riserve di terre rare non viola alcuna norma internazionale, ha affermato il Quotidiano del Popolo⁽⁹⁾, e non è contrario agli accordi attraverso i quali la Cina è entrata a far parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

È falso che altre nazioni non posseggano forniture adeguate di minerali terre rare. La verità è che le stanno semplicemente nascondendo"⁽¹⁰⁾.

Il 4 agosto 2014, come pubblicato sul sito della Farnesina, il mi-

nistro cinese del Commercio comunicava le quote per il secondo semestre del 2014, facendo diminuire il totale annuo di circa 389 tonnellate rispetto all'anno precedente. La decisione è stata presa nonostante il primo semestre del 2014 ci fosse stato un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo nel 2013, ma soprattutto senza curarsi del responso arbitrale di Ginevra.

L'8 agosto 2014, pochi giorni dopo la comunicazione delle quote per il secondo semestre del 2014, l'organo di appello del WTO ha confermato la condanna precedentemente sancita e nel dicembre 2014 Pechino ha recepito quanto stabilito dal WTO rimuovendo il sistema di quote fisse sulle esportazioni.

La classe dirigente cinese è molto prudente e in questi anni ha sempre perseguito una politica economica espansiva caratterizzata dal "soft power", quella che viene chiamata "ascesa pacifica", e stupisce un atteggiamento così aggressivo per la problematica doganale delle terre rare.

Probabilmente il vero motivo è quello spiegato dal politologo A. Giannulli⁽¹¹⁾: sono allo studio in campo militare delle armi definite ad "energia diretta" cioè una classe di armamenti che comprende numerosi dispositivi capaci di indirizzare sui bersagli, in modo molto preciso ed efficace, svariate forme di energia non cinetica.

In sostanza, piuttosto che colpire l'obiettivo con un proiettile, o mediante la forza d'urto di un'esplosione, questi inviano sul bersaglio radiazioni elettromagnetiche, oppure onde acustiche, o plasma ad elevata energia, o raggi laser.

Gli effetti legati all'uso di tali armi possono essere sia letali che non letali, mentre i campi d'applicazione variano dalla difesa antiaerea alla tutela dell'ordine pubblico.

Ci sono molti vantaggi, tra cui quello primario di poter sostituire l'uomo sullo scenario bellico, il loro utilizzo è meno costoso delle armi convenzionali, sono in grado di colpire obiettivi multipli e con grande precisione e velocità e graduare l'intensità in base al bersaglio da colpire.

Le bombe elettromagnetiche non sollevano polveri e sono simili a quelle nucleari, ma senza gli effetti termici e radioattivi.

Questi armamenti così sofisticati necessitano di grandi quantità di terre rare e gli scienziati militari sanno che i loro studi saranno inutili se alle loro spalle non ci sarà un'industria in grado di essere efficacemente rifornita e la Cina che è cosciente di avere un grande futuro geopolitico, nella sua silenziosa e sotterranea lotta alla supremazia USA, non vuole impoverire i suoi vasti giacimenti di Ree in previsione di future "guerre stellari".

Antonella Jacoboni

Valentina Gasparri

9) Quotidiano del Popolo è il giornale organo di informazione del Partito Comunista Cinese, PCC.

10) A. Talia " Decisione WTO: L'Ira di Pechino" AgiChina del 8 luglio 2014.

11) A. Giannulli " Non solo gas: alla caccia delle terre rare" L'ESPRESSO 8 agosto 2014 Gruppo Editoriale L'Espresso Spa.

La normativa europea e il rispetto della normativa WTO

Nello scenario dei rapporti internazionali, l'entrata in vigore di una legislazione di un Paese extraeuropeo di aumento dei dazi su determinati prodotti oppure di contingentamento all'importazione può determinare riflessi pesantemente negativi per le imprese italiane e comunitarie, che tradizionalmente operano con quei mercati. Allo stesso modo, una disciplina comunitaria che introduca un aggravio della tassazione doganale o un contingentamento all'importazione può danneggiare seriamente imprese comunitarie che si approvvigionano dall'estero. Uno degli argomenti più discussi e "nuovi" riguarda proprio le forme di tutela degli operatori lesi da tali comportamenti protezionistici e, in particolare, lo studio delle situazioni in cui è possibile azionare forme di tutela anche internazionale.

W T O

tutela degli operatori

L'entrata in vigore di una legislazione di un Paese extraeuropeo può determinare riflessi negativi per le imprese italiane e comunitarie

L'Accordo WTO⁽¹⁾, nonostante vincoli i Paesi aderenti e ponga le basi per l'armonizzazione degli scambi commerciali internazionali, presenta due forti limitazioni: la mancanza di effetto diretto delle sue disposizioni e un accesso ristretto alla procedura di risoluzione delle controversie.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte di Giustizia, con riferimento al GATT 1947⁽²⁾, pur riconoscendone l'efficacia vincolante, ha negato che esso potesse essere invocato in giudizio sia dagli Stati membri dell'Unione europea che da operatori comunitari ed extracomunitari, quale parametro per controllare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie.

Tale orientamento della Corte di Giustizia si è mantenuto costante anche dopo i negoziati dell'Uruguay round, a seguito dei quali è stato istituito il WTO e,

con esso, un sistema normativo riferito al commercio internazionale più complesso e ben più definito rispetto al precedente.

Tale posizione, criticata da una parte della dottrina⁽³⁾, recentemente ha ammesso alcune eccezioni, in presenza delle quali le norme WTO assumono diretta rilevanza giuridica nell'ordinamento comunitario e possono così essere invocate in giudizio dagli operatori. In particolare, se secondo costante giurisprudenza gli accordi WTO non figurano generalmente tra le disposizioni rispetto alle quali i giudici comunitari valutano la legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione, tuttavia anche i regolamenti comunitari possono essere annullati per violazione delle norme WTO in due situazioni. Il primo caso, riguarda le ipotesi in cui l'Unione ha inteso dare esecuzione a un obbligo particolare assunto nel con-

1) Il WTO è un'organizzazione intergovernativa permanente, con sede a Ginevra, istituita il 15 aprile 1994 a seguito dei negoziati dell'Uruguay Round, con il *Trattato di Marrakech* (c.d. Accordo WTO o WTO Agreement), con lo scopo, da un lato, di garantire il rispetto degli accordi commerciali multilaterali stipulati tra gli Stati membri e, dall'altro, di liberalizzare e semplificare gli scambi internazionali tra i Paesi aderenti. Per approfondimenti, S. Armella, *Diritto doganale*, Milano, 2015, pagg. 3 e ss.; G. VENTURINI, *L'Organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, pagg. 56 e segg; Boni, *Accordi OMC, norme comunitarie e tutela giurisdizionale*, Milano, 2008, pagg. 12 e ss.

2) Il Gatt 1947 era l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio in vigore dal gennaio 1948, successivamente emendato dal c.d. Gatt 1994, ora allegato all'Accordo WTO.

3) P. MENGOZZI, *Les droit des citoyens de l'UE et l'applicabilité directe des Accords de Marrakech*, in RMuN, 1994, pag. 165 e segg; A. VON BONGDANDY, *Pluralism, direct effect anche ultimate say: on the relationship between International and Domestic Constitutional Law*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2008, pagg. 404 e segg.

testo del WTO; il secondo, al primo assimilabile, riguarda i casi in cui l'atto comunitario fa espresso rinvio a precise disposizioni degli accordi internazionali⁽⁴⁾.

Le norme WTO, pertanto, possono essere usate come parametro in base al quale operare la valutazione di legittimità di un atto delle istituzioni dell'Unione europea e ciò per effetto di una norma comunitaria di adattamento⁽⁵⁾.

Gli operatori comunitari ed extracomunitari possono così, ad esempio, rivolgersi al Tribunale dell'Unione perché valuti la legittimità di Regolamenti istitutivi dazi antidumping alla luce dell'art. VI, par. 6 dell'Accordo WTO, in quanto tale disposizione è stata recepita e trasposta nel Reg. (CE) 30 novembre 2009, n. 1225.

In tale circostanza, i soggetti interessati possono ricorrere direttamente ai giudici comunitari per chiedere di annullare un provvedimento del Consiglio che impone dazi antidumping, a condizione che questi siano stati introdotti in violazione delle norme WTO, ossia perché non è stata sufficientemente dimostrata la vulnerabilità dell'industria comunitaria ovvero l'esistenza di una minaccia di pregiudizio concreto⁽⁶⁾.

Le decisioni degli organi WTO in ambito doganale

In mancanza di un vero e proprio effetto diretto delle norme WTO, le quali, come appena visto, possono essere fatte valere in giudizio soltanto al ricorrere di due condizioni, occorre analizzare quale tutela legale possa essere azionata in caso di violazioni dei diritti riconosciuti dalle norme WTO e da quali soggetti possa essere attivata.

L'allegato 2 all'Accordo istitutivo WTO contiene una delle novità più importanti derivate dai negoziati dell'Uruguay round: l'Intesa sulle norme e le procedure che regolamentano la risoluzione delle controversie (c.d. DSU, Dispute Settlement Understanding).

L'Intesa disciplina il sistema contenzioso applicato per la soluzione delle controversie attinenti l'attuazione e l'interpretazione di tutti gli accordi stipulati in seno al WTO. Il procedimento non può essere iniziato da una società o da un singolo, seppur lesi da un comportamento protezionistico di un Paese contraente, ma può essere instaurato soltanto su iniziativa degli Stati membri, uniche parti del processo⁽⁷⁾.

Gli operatori interessati, per-

tanto, devono rivolgersi alle autorità statali o comunitarie competenti perché avviino la procedura di risoluzione delle controversie davanti al c.d. DSB, Dispute settlement body, il quale potrà nominare un panel di esperti per analizzare la questione.

Terminata la fase contenziosa, l'operatore interessato, comunitario o extracomunitario, ha due diverse possibilità per far valere le decisioni adottate in seno al WTO. In primo luogo, le imprese, per tramite dello Stato membro vincitore, possono rivolgersi al DSB perché stabilisca un periodo di tempo ragionevole entro il quale il Paese che ha violato le norme WTO emetta, spontaneamente, i provvedimenti necessari per adeguare la propria normativa all'Accordo.

Se, nonostante gli inviti degli organi WTO, la parte soccombente continua a non ottemperare agli obblighi derivanti dalle decisioni o raccomandazioni del panel o dell'Organo di appello, l'art. 22 dell'Intesa prevede la possibilità di ricorrere a due strumenti: la conclusione di accordi di compensazione o l'applicazione di contromisure. Queste ultime sono misure provvisorie, finalizzate a esercitare sul Paese autore dell'illecito un'a-

4) Corte di Giustizia 17 gennaio 2013, C-361/11, punto 57; Corte di Giustizia 10 novembre 2011, C-319/10 e C-320/10, punto 35 e Corte di Giustizia 1° marzo 2005, C-377/02, punti 39 e 40; Corte di Giustizia 30 settembre 2003, C-93/02, punto 52, tutte in www.curia.europa.ue.

5) Si pensi, ad esempio, alla disciplina comunitaria in materia di determinazione del valore in dogana, la quale recepisce, quasi pedissequamente, le norme WTO e, in particolare, l'art. VII GATT.

6) Vedasi Tribunale dell'Unione, 29 gennaio 2014, T-528/09, in eur-lex.com.

7) Leading case è quello della c.d. "guerra delle banane", controversia, durata quasi un ventennio, sorta tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, avente a oggetto il regime comunitario di importazione delle banane dai Paesi Acp (Africa, Caraibi, Pacifico). Per approfondimenti, ci si permette di rinviare ad Armella, *Diritto doganale*, Milano, 2015, pagg. 386 e segg.

deguata pressione, al fine di indurlo a modificare o a ritirare i provvedimenti interni condannati e di restaurare, nel frattempo, l'equilibrio tra gli interessi commerciali delle parti⁽⁸⁾.

In secondo luogo, l'operatore che ha ottenuto una pronuncia favorevole da parte degli organi contenziosi potrebbe farla valere direttamente nei confronti delle autorità doganali (ad esempio, in caso di richiesta di rimborso di dazi antidumping versati sulla base di un regolamento dichiarato illegittimo) ovvero potrebbe invocarla come parametro di legittimità di un atto dell'Unione davanti ai giudici comunitari.

Questa alternativa, tuttavia, potrebbe incontrare alcuni ostacoli. La Corte di Giustizia, infatti, ha negato l'efficacia diretta dei

rapporti panel all'interno dell'ordinamento comunitario, ritenendoli non vincolanti per le istituzioni europee⁽⁹⁾.

Tale indirizzo contrasta con le tesi sostenute da alcuni Avvocati generali presso la Corte di Giustizia e con l'orientamento della dottrina maggioritaria, che riconoscono invece effetto diretto ai rapporti panel accertanti l'incompatibilità dei provvedimenti comunitari con le disposizioni WTO, sull'assunto che tali decisioni costituiscano un punto di riferimento per l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni comunitarie, anche tenuto conto del fatto che l'Unione europea è membro WTO. In particolare, gli Avvocati generali hanno ritenuto che le decisioni del DSB siano giuridicamente vincolanti ogniqualvolta "con-

cretizzano" disposizioni WTO che, per effetto dell'intermediazione della norma comunitaria, sono direttamente applicabili nell'ordinamento comunitario e, pertanto, devono essere assunte come parametro di legittimità di atti delle istituzioni europee⁽¹⁰⁾.

Riconoscere, infatti, carattere vincolante ai rapporti panel assicura, a livello europeo, certezza del diritto WTO e impedisce un utilizzo distorto della normativa internazionale.

Proprio per tale ragione, ad esempio, gli operatori interessati possono richiedere all'autorità doganale il rimborso di un dazio antidumping pagato in vigenza di un Regolamento comunitario dichiarato illegittimo da una decisione del DSB.

Sara Armella
Lorenzo Ugolini

- 8) Questa è la situazione che si è verificata nel caso della "guerra delle banane", in cui l'Unione europea, su pressione del WTO, si è dovuta spontaneamente conformare alle decisioni del DSB. Per approfondimenti sulla procedura di risoluzione delle controversie in seno all'WTO vedasi G. ADINOLFI, La soluzione delle controversie nel WTO e il contenzioso euro-statunitense, in G. VENTURINI, L'organizzazione mondiale del commercio, op cit., pagg. 191 e segg.
- 9) Corte di Giustizia 9 settembre 2008, cause riunite C- 120/06 e 121/06. In tal senso anche Corte di Giustizia 1° marzo 2005, C-377/02 e Tribunale di primo grado 3 febbraio 2005, T-19/01. Per completezza, A. DI MAIO, op. cit.
- 10) A. VON BOGDANDY, op.cit. Anche conclusioni dell'Avvocato generale Tesauro nella causa 16 giugno 1998, C-53/96; conclusioni dell'Avvocato generale Saggio nella causa 23 novembre 1999, C-149/96; conclusioni dell'Avvocato generale Alber nella causa 30 settembre 2003, C-93/02 e Conclusioni dell'Avvocato generale Tizzano nella causa 1° marzo 2005, C-377/02.

Informazioni e consulenza per assicurare la competitività delle società sul mercato dell'Unione europea e mondiale!

Studio Giffoni

International Trade Consultancy

spri STUDIO GIFFONI bvba
rue Fernand Bernier 15
1060 Bruxelles, Belgio
www.studiogiffoni.com
tel. +32.47.55.82.913
fax +32.2.543.44.44
info@studiogiffoni.com



- Forniamo consulenza in merito alle problematiche doganali e sulle misure antidumping.
- La nostra sede si trova a Bruxelles, centro di tutte le istituzioni internazionali (Comunità europea, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ...).

- Navigando sul nostro sito internet www.studiogiffoni.com sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.

Abbonarsi al servizio "Sportello internazionalizzazione", riceverete il bollettino@dogana sulle novità doganali e potete consultare la versione consolidata del codice doganale comunitario e le regole di origine contenute nei protocolli e in altri atti comunitari!! (Per maggiori informazioni potete telefonare al n. 06 42004621, fax 06 42004628 - Roma).

La giurisprudenza di merito si è recentemente allineata all'orientamento della Corte di Giustizia, in tema di diritto alla detrazione nell'ambito delle contestazioni di frodi Iva da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, al riguardo, occorre segnalare che, con riferimento alla sussistenza del diritto alla detrazione in presenza di frodi carosello in ambito comunitario, la Corte di Giustizia ha da sempre espresso i seguenti principi:

- il diritto a detrarre l'Iva pagata a monte da parte di un soggetto passivo non può essere compromesso dalla circostanza che, nella catena di cessioni a cui partecipa, un'altra operazione, precedente o successiva a quella da esso realizzata, sia viziata da frode all'Iva, senza che tale soggetto lo sappia o possa saperlo⁽¹⁾;

- gli operatori che adottano tutte le misure che possono essere loro ragionevolmente richieste, al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una frode, devono poter fare affidamento sulla liceità di tali operazioni, senza rischiare di perdere il proprio diritto alla detrazione dell'Iva pagata a monte⁽²⁾.

La corte di giustizia e il diritto alla detrazione

La giurisprudenza sul diritto alla detrazione nelle "frodi carosello"

Sulla base dell'insegnamento della giurisprudenza comunitaria, i giudici di merito hanno liberamente valutato i plurimi elementi oggettivi addotti dal contribuente, nonché la condotta diligente dello stesso in occasione delle operazioni contestate, giungendo alla condivisibile conclusione che

"la ricorrente dà prova che i prezzi di acquisto risultano in linea con quelli di mercato e della scarsa incidenza quantitativa delle operazioni contestate (...) Le presunzioni poste a base dell'accertamento non sono caratterizzate dalla gravità, precisione e concordanza, dunque non è provata la malafede del contribuente e, pertanto, considerata che la fornitura è stata effettivamente acquistata e contabilizzata regolarmente, in assenza di provata malafede, la detrazione Iva deve essere riconosciuta"⁽³⁾.

I giudici di merito hanno, per-

tanto, attribuito rilevanza alla circostanza che la società contribuente non avesse tratto dalle operazioni in controversia alcun illecito profitto economico, in termini di prezzi di acquisto, da un lato, e in termini di "marginalità" e "redditività" delle transazioni, dall'altro, avendo ottenuto l'applicazione di prezzi in linea con il mercato di riferimento e, dunque, con il valore normale.

Come noto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dopo aver ricordato che il diritto alla detrazione previsto dalla direttiva Iva non può - in linea di principio - essere soggetto a limitazioni, giacché costituisce parte integrante del meccanismo strutturale di applicazione dell'imposta, e che risulta irrilevante il fatto che l'imposta dovuta sulle operazioni precedenti o successive riguardanti i beni o i servizi sia stata versata o meno all'Era-rio, ha ancora recentemente affermato che è onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare, con elementi certi ed obiettivi, la

1) Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2006, C-354/03, C-355/03 e C-484/03, *Optigen, Fulcrum e Bond House*; Id., 11 maggio 2006, C-384/04, *Federation of Technological Industries et al.*; Id., 6 luglio 2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04, *Axel Kittel e Recolta Recycling*; Id., 27 settembre 2007, C-409/04, *Teleos e al.*; Id., 21 febbraio 2008, C-271/06, *Netto Supermarkt*.

2) Cfr., *ex pluribus*, Corte di Giustizia, 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia, 6 settembre 2012, causa C-324/11.

3) Comm. trib. prov. di Varese, 17 settembre 2014, n. 471/04/14.

consapevolezza o la colpevole inconsapevolezza dell'acquirente finale sul fatto che gli acquisti dallo stesso effettuati si incardinavano in un meccanismo di frode all'Iva⁽⁴⁾.

In conformità alla giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che, in funzione dei principi di tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva versata a soggetto diverso dal cedente/prestatore, il quale ha, tuttavia, emesso la fattura, non può essere

negato se non sulla base di oggettivi elementi presuntivi, che inducano a escludere la "buona fede" del committente/cessionario, ovvero che questi non abbia avuto (e non abbia potuto avere, avendo in proposito adottato tutte le ragionevoli precauzioni) la consapevolezza di partecipare con il proprio acquisto a un illecito fiscale posto in essere dall'emittente delle fatture contestate o da un altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni⁽⁵⁾.

D'altra parte, la stessa Corte di

Giustizia ha affermato che

"la direttiva 2006/112 osta ad una prassi nazionale in forza della quale l'amministrazione finanziaria neghi il diritto a detrazione per il fatto che il soggetto passivo non si sia assicurato che l'emittente della fattura, correlata ai beni a titolo dei quali l'esercizio del diritto a detrazione viene richiesto, avesse lo status di soggetto passivo, che esso disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di cederli, e che avesse soddisfatto i suoi ob-

4) Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, C-285/11; nello stesso senso, ex pluribus, Corte di Giustizia, 21 febbraio 2008, C-271/06; Corte di Giustizia, 12 gennaio 2006, C-354/03, C-355/03, C-484/03; Corte di Giustizia, 11 maggio 2006, C-384/04.

5) Cass., 5 dicembre 2014, n. 25778; Cass. 18 giugno 2014, n. 13802; Cass., 13 marzo 2013, n. 6229; Cass. 13 marzo 2013, n. 6400; Cass., sez. trib., 24 luglio 2009, n. 17377.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI!!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)

Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com

blighe di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, benché ricorrano i presupposti formali e sostanziali previsti dalla direttiva 2006/112 per l'esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di elementi idonei a giustificare il sospetto dell'esistenza di irregolarità o di frodi nella sfera del suddetto emittente"⁽⁶⁾.

Più precisamente, secondo la Corte di Giustizia neanche il fatto che il soggetto passivo non abbia verificato che l'emittente della fattura disponesse del personale necessario a rendere la prestazione ricevuta costituisce una circostanza obiettiva idonea a consentire di concludere che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una operazione inscritta in una frode, dal momento che

"l'operatore economico deve poter fare affidamento sulla liceità dell'operazione che intraprende, senza rischiare di perdere il proprio diritto alla detrazione"⁽⁷⁾.

In altri termini,

"l'Amministrazione finanziaria non può esigere in maniera generale che il soggetto passivo verifichi che l'emittente della fattura abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o, dall'altro lato, che il suddetto soggetto passivo disponga di documenti a tale riguardo"⁽⁸⁾.

Sulla specifica questione della congruità dei prezzi, la Corte di Giustizia è intervenuta, statuendo, in particolare, che non è censurabile il comportamento di un contribuente che non abbia

"ragionevoli motivi per sospettare la sussistenza di tale fattispecie se il prezzo ad esso richiesto era inferiore al prezzo minimo che questi poteva ragionevolmente aspettarsi di pagare sul mercato per detti beni, ovvero era inferiore al prezzo richiesto per precedenti cessioni di medesimi beni"⁽⁹⁾.

Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata favorevolmente al diritto alla detrazione nelle ipotesi in cui sia dimostrata la congruità dei prezzi applicati, affermando espressamente che

"Nelle frodi carosello è illegittimo il recupero dell'IVA detratta dal soggetto acquirente"

te finale qualora la sua estraneità si possa fondatamente presumere dall'effettività delle operazioni acquisto, dalla congruità dei prezzi di acquisto, dalla congruità dei prezzi di vendita e infine dalla tracciabilità dei pagamenti eseguiti nei confronti della società presunta cartiera"⁽¹⁰⁾.

In particolare, sul punto, la giurisprudenza di merito maggioritaria, ha evidenziato che la dimostrazione della congruità dei prezzi d'acquisto e la scarsa incidenza quantitativa delle operazioni contestate sul volume di affari del contribuente, sono "indici rivelatori" che il contribuente non fosse a conoscenza della frode Iva⁽¹¹⁾.

Al riguardo, ancora recentemente, i giudici di merito hanno affermato che

"Il mancato pagamento dell'Iva da parte del venditore non è sufficiente per contestare in capo all'acquirente un comportamento illecito se non c'è prova della consapevolezza di quest'ultimo di partecipare ad un'operazione fraudolenta, tanto più se ci sono elementi presuntivi contrari quali la congruità dei prezzi di acquisto"⁽¹²⁾.

Valentina Picco
Cristina Zunino

6) Corte di Giustizia, 6 settembre 2012, causa C-324/11, punto 43.

7) Corte di Giustizia, 6 settembre 2012, causa C-324/11, punto 52.

8) Corte di Giustizia, 21 giugno 2012 cause riunite C-80/11 e C-142/11, punto 60, in Bancadati Fisconline)

9) Corte di giustizia CEE, 11 maggio 2006, causa C- 384/04, Federation of Technological Industries.

10) Commiss. trib. I grado, Bolzano, 27 maggio 2013, n. 56.

11) Comm. trib. reg. Firenze, 18 maggio 2012, n. 75/8/12.

12) Comm. trib. reg. Venezia, 13 gennaio 2015, n. 180.



Controlli sanitari



A seguito di chiarimenti degli iscritti all'albo sulla definizione di "lotto e partita", in relazione ai controlli sanitari, pubblichiamo la nota del Ministero della Salute prot. n. 0035154-P del 18 Ottobre 2010.

“In relazione alla nota e-mail del 4 Ottobre 2012 e ad alcuni argomenti trattati nella riunione del 5 Settembre, si rappresenta quanto segue.

La definizione di lotto e partita è contenuta in diverse norme comunitarie e nella normativa nazionale.

L'articolo 13 del Decreto Legislativo 109/1992 "Attuazione delle direttive 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari" fornisce la seguente definizione di lotto:

“Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche”.

Il Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle im-

portazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione” definisce la partita come segue (art. 3.c):

“una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell'allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi”. In estrema sintesi, il lotto è costituito da alimenti prodotti tutti insieme, la partita può essere costituita da più lotti (prodotti in tempi differenti) riuniti e spediti, ad esempio, nello stesso contenitore.

Chiarimenti in tal senso sono già stati forniti agli USMAF, anche in occasione dei corsi di formazione sulla sicurezza degli alimenti condotti nel 2011 e 2012, ma potranno essere ulteriormente richiamati nella prossima revisione della POS 11 rev3.

I tempi di rilascio del Documento Comune di Entrata (DCE) sono normalmente di poche ore, dal momento della presentazione della documentazione, ed il DCE, in caso di

controllo documentale, viene rilasciato in giornata.

Infine, con riferimento a quanto discusso nella riunione del 5 settembre, si rappresenta che il sistema informatico NSIS-USMAF presenta all'utente (Area Pubblica) sia lo stato delle pratiche aperte, con il numero di codice della richiesta, sia la schermata delle pratiche in lavorazione, con codice di richiesta e note, sia la schermata delle pratiche chiuse, con codice di richiesta, protocollo di ingresso, protocollo di uscita e tipo e data del provvedimento.

È quindi possibile seguire in ogni momento l'iter della pratica.

Inoltre il sistema invia automaticamente all'utente notifiche di posta elettronica nelle quali si comunica, ad esempio, la presenza di una nota ad una pratica in lavorazione (es.: presentare dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento CE 10/2011), con data e nome del personale USMAF di riferimento, oppure la decisione di sottoporre la partita a campionamento, con indicazione di giorno, ora, nome e numero di telefono del personale USMAF di riferimento”.

Direttore generale

Silvio Borrello



Controlli sanitari



Pubblichiamo alcune considerazioni sui controlli sanitari effettuati dalle USMAF sui prodotti alimentari di origine vegetale.

“Bisogna distinguere due tipologie di beni:

1) prodotti alimentari di origine vegetale, o comunque non di origine animale, per i quali si applica il Reg. (CE) n. 882/2004;

2) materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: ai quali si applica il reg. (CE) n. 1935/2004.

In base al primo Regolamento, gli alimenti provenienti da paesi terzi vanno sottoposti a controlli ufficiali prima di essere immessi in libera pratica nella Comunità, facendo particolare attenzione per i controlli all'importazione di mangimi e alimenti per i quali può esservi un rischio accresciuto di contaminazione (considerando 27).

Oltre che su quelle importate, i controlli in questione possono essere effettuati (si tratta dunque di una facoltà, per ciascuno Stato membro è libero di regolarsi come meglio crede), anche sulle merci vincolate a regime doganale di transito, di deposito doganale, di perfezionamento attivo, di trasformazione sotto controllo doganale o di ammissione temporanea, così come pure sulle merci destinate

ad entrare in zone o depositi franchi. L'art. 15 del Reg. 882/2004 dispone anche che i controlli ufficiali vanno svolti in un luogo appropriato, il che implica che non necessariamente devono essere effettuati all'importazione, potendo tale luogo appropriato, come specifica lo stesso art. 15, essere costituito sia dal punto di entrata delle merci che quello di immissione in libera pratica, nonché dai magazzini o gli stabilimenti dell'operatore che li importa od ancora qualsiasi punto della catena alimentare animale e umana. L'effettuazione delle ispezioni all'interno di tali luoghi non impedisce inoltre la conduzione ulteriori verifiche successive a carico degli operatori del settore.

Il secondo Regolamento introduce invece alcune specifiche nella costruzione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (il Regolamento parla di beni che entrano a contatto con il cibo, e non con l'uomo in genere). Tali materiali ed oggetti (es. materiali per la confezione di prodotti alimentari, contenitori per alimenti, piatti, pentole, posate, ecc.), in base alla normativa in questione, devono essere fabbricati secondo modalità tali da escludere il trasferimento di qualsiasi sostanza no-

civa ai prodotti alimentari che possa in qualche modo mettere a repentaglio la salute umana oppure che comporti una loro modifica inaccettabile dal punto di vista della composizione od ancora, un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche (gusto e/o odore).

Il regolamento in questione prevede che i prodotti in questione vengano accompagnati da una dichiarazione di conformità (art. 16), che attesta la loro conformità alle norme vigenti, accompagnata dalla necessaria documentazione a supporto: Il successivo articolo 24 (Misure d'ispezione e di controllo) prevede che gli Stati membri svolgono controlli ufficiali ai fini dell'osservanza del Regolamento 1935, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria relativa ai controlli ufficiali dei mangimi e dei prodotti alimentari. Il riferimento è dunque al Reg. 882/2004, il quale viene richiamato anche in maniera più specifica del successivo paragrafo 3: "sono istituiti un laboratorio comunitario di riferimento per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nonché laboratori nazionali di riferimento, a norma del Regolamento (CE) n. 882/2004...".

Conclusioni

La procedura operativa messa a punto dal Ministero della Salute risponde ad un obbligo fissato dal Reg. 882/2004 (Articolo 8: "I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate").

I Regolamenti n. 882 e 1935 non prevedono alcun "nulla osta sanitario" (NOS) come corrispettivo dei controlli sia sui beni di origine non animale, che di quelli condotti su materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L'articolo 27 del Regolamento 882/2004 tuttavia concede la facoltà agli Stati membri di riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

Tali tasse, ai sensi dello stesso articolo, non devono essere superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti ai controlli in relazione ai criteri elencati all'allegato VI del Regolamento (es. stipendi del personale partecipante ed addetto ai controlli,

costi per le relative strutture, strumenti, attrezzature, formazione e altri costi aggiuntivi).

Il Regolamento ammette anche la possibilità di fissare forfetariamente l'importo di tali tasse o diritti (è il caso del costo del NOS che è fissato in un ammontare fisso), sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo o, ove applicabili, agli importi stabiliti all'allegato IV, sezione B, o all'allegato V, sezione B del Regolamento.

Il metodo di calcolo delle tasse stabilito dai singoli Stati membri va comunicato alla Commissione la quale esamina se le tasse sono conformi ai requisiti fissati dal Regolamento in oggetto.

Deve pertanto presumersi che il metodo di calcolo della tassa corrispondente al NOS sia stato ritenuto adeguato alla Commissione europea.

Il richiamo effettuato dall'articolo 24 del Regolamento 1935/2004 alle disposizioni della normativa comunitaria relativa ai controlli ufficiali dei mangimi e

dei prodotti alimentari sembrerebbe giustificare l'applicabilità del NOS anche a questo tipo di prodotti.

Tuttavia, essendo la normativa piuttosto incerta riguardo a tale punto, sarebbe opportuno effettuare una denuncia alla Commissione europea per verificare la correttezza di tale estensione.

Per quanto riguarda i prodotti destinati a venire a contatto con l'uomo (es. pettini, capi di abbigliamento intimo, od altri prodotti che sono posti a diretto contatto con la pelle o con il corpo dell'uomo), non risulta alcuna base normativa che giustifichi l'estensione dei controlli ufficiali di cui al Reg. (CE) n. 882/2004, per cui a parte eventuali regolamentazioni specifiche di settore (es. per i tessili), che prevedono controlli particolari, si ritiene che a tali beni non sia applicabile la normativa di cui al Reg. 882/2004, e che l'applicazione del NOS sia da considerarsi come tale illegittima".



Daniilo Desiderio
International Trade and Customs Regulation
STUDIO LEGALE - COUNSELOR AT LAW

Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del:

- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio
International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)

Tel. /Fax 00.39.0825.26813

info@ddcustomslaw.com

Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com



Regolamento di disciplina dei criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale di Disciplina

*Ricevuto parere vincolante del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 26 marzo 2015
Adottato con delibera del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali il 18 giugno 2015*

Regolamento recante la disciplina dei criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale di Disciplina a norma dell'art. 8, comma 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale di Disciplina ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2

(Istituzione del Consiglio di Disciplina Nazionale)

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale è istituito presso il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

2. Al Consiglio di Disciplina Nazionale sono affidati i compiti di valutazione, istruzione e decisione in secondo grado delle impugnazioni proposte dagli iscritti all'Albo degli spedizionieri doganali avverso le deliberazioni dei Consigli di disciplina Territoriali in materia disciplinare.

Art. 3

(Composizione Consiglio di Disciplina Nazionale)

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale è composto da tre membri designati dal Consiglio Nazionale con apposita delibera, scelti fra i consiglieri effettivi che abbiano dichiarato la loro disponibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Disciplina Nazionale.

2. La designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale avviene nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio Nazionale.

Art. 4

(Incompatibilità e decadenza)

1. I componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale che esercitano funzioni disciplinari non possono svolgere funzioni amministrative.

2. Il Presidente ed i Membri della Giunta Esecutiva del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali non possono fare parte del Consiglio di Disciplina Nazionale.

3. I componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo alle riunioni decadono dalla carica.

Art. 5

(Funzionamento del Consiglio di Disciplina Nazionale)

1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

3. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

4. Il Consiglio di Disciplina Nazionale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina Nazionale.

5. Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle dei membri del Consiglio Nazionale che svolgono funzioni amministrative e si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio Nazionale.

6. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di disciplina sono a carico del Consiglio Nazionale.

7. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale del Consiglio Nazionale.

8. Il Consiglio di Disciplina Nazionale opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

9. Il Consiglio di Disciplina è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione.

Art. 6

(Astensione e ricusazione)

1. I membri del Consiglio di Disciplina nazionale che procedono ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di disciplina Nazionale.

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, la nomina e l'insediamento del Consiglio di Disciplina da parte del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali in carica dovrà avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali www.cnsd.it/.

2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina nazionale la funzione disciplinare è svolta dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del nuovo Consiglio di disciplina nazionale sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale.

Art. 8

(Pubblicità ed entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali www.cnsd.it/.



Regolamento formazione continua degli Spedizionieri Doganali

*Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137
Ricevuto parere vincolante del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 26 marzo 2015
Adottato con delibera del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali il 18 giugno 2015*

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, le modalità di assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli spedizionieri doganali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

Soggetti organizzatori dei corsi di formazione: sono i soggetti abilitati ai sensi del presente regolamento a prestare attività formative di tipo professionale agli spedizionieri doganali iscritti all'albo.

Tali soggetti sono il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, i Consigli territoriali.

Altri soggetti organizzatori dei corsi di formazione: sono i soggetti diversi dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, dal Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali e dai Consigli territoriali.

Formazione professionale continua: il processo con cui, per mezzo di attività formative, organizzate anche a distanza, si effettua il con-

tinuo e costante aggiornamento delle competenze professionali necessarie per esercitare la professione di spedizioniere doganale.

Credito Formativo Professionale (CFP): l'Unità di misura della Formazione Professionale Continua

Certificazione delle competenze: il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) da parte del Consiglio territoriale di appartenenza dell'iscritto, uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 3

(Obbligo di aggiornamento della competenza professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, lo spedizioniere doganale ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

2. La violazione dell'obbligo di aggiornamento delle competenze professionali costituisce illecito disciplinare

3. La formazione professionale continua mira al raggiungimento di standard qualitativi elevati nella fornitura dei servizi professionali, certificati dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

4. La formazione continua può essere svolta anche a distanza.

Art. 4

(Requisiti minimi delle attività di formazione professionale continua)

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3, ogni iscritto dovrà raggiungere un minimo di 30 (trenta) CFP annuali.
2. Gli iscritti che hanno raggiunto i 70 (settanta) anni di età assolvono l'obbligo di cui all'art. 3 del presente Regolamento con un minimo di 20 (venti) CFP annuali.
3. I Consigli territoriali vigilano sull'assolvimento, da parte degli iscritti, dell'obbligo di formazione professionale continua. Tali verifiche sono effettuate con cadenza annuale secondo i criteri e le modalità definiti dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.
4. Nel caso in cui lo spedizioniere doganale ottenga il trasferimento ad altro Consiglio ter-

ritoriale, quest'ultimo acquisisce le relative conclusioni valutative dal Consiglio di provenienza ai fini dell'accertamento del corretto assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3.

Art. 5

(Criteri organizzativi dei corsi di formazione professionale continua)

1. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione predispongono il programma degli eventi formativi sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, che procede alla sua valutazione mediante apposita istruttoria.
2. Gli altri soggetti organizzatori di corsi di formazione professionale continua possono presentare domanda di autorizzazione al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, conformemente a quanto disposto dall'art.



STUDIO DOGANALE
41012 CARPI (Mo)
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683805
C.F. MST FNC 44T01 E522Y
PIVA 01902420361
Patente N. 4805 rilasciata da:
Ministero delle Finanze
Dir. Gen.le delle Dogane
Iscritto Albo Professionale
Spedizionieri doganali di
Bologna al N. 497

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Consulenze in :

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale continua ai fini del conseguimento dei CFP.

3. Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali delibera sulla domanda di cui al comma 2, mediante apposita delibera adottata previo parere vincolante del Ministro vigilante.

4. La richiesta formativa può essere riferita ad uno o più attività formative di durata non inferiore alle 3 ore, per la formazione in presenza e non inferiore ai 45 minuti per la formazione a distanza e, ai fini della proposta di delibera di cui al precedente comma 3, la domanda deve indicare:

- la tipologia delle attività formative;
- le caratteristiche e le qualifiche dei docenti;
- le materie oggetto delle attività formative;
- la data e la durata delle attività formative;
- ogni altra informazione o documentazione utile ai fini del completamento dell'istruttoria.

5. Qualora i requisiti di cui ai commi precedenti vengano meno, l'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali mediante apposita delibera adottata previo contraddittorio con il soggetto organizzatore interessato.

6. Gli altri soggetti organizzatori rilasciano, al completamento delle attività formative organizzate, un'attestazione comprovante i CFP acquisiti.

Art. 6

(Attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi professionali)

1. Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali attribuisce i CFP alle singole attività

formative autorizzate, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) la tipologia dell'evento formativo;
- b) la durata effettiva dell'evento;
- c) gli argomenti trattati.

2. L'attribuzione dei CFP è commisurata alla durata dell'attività formativa secondo il parametro: 1 ora = 1 CFP. Le frazioni di un'ora sono arrotondate per eccesso.

3. I Consigli territoriali attribuiscono i CFP in relazione alle seguenti attività:

a) Pubblicazione di libri di materia tecnico-professionale:

30 CFP

b) Pubblicazione di articoli, saggi, note e rassegne di materia tecnico professionale:

5 CFP

c) Docenze nelle materie doganali e/o di commercio internazionale:

2 CFP x HR

d) Relatore a convegni e seminari:

2 CFP x HR

e) Partecipazione alle commissioni per gli esami di spedizioniere doganale :

5CFP

Art. 7

(Formazione a distanza)

1. La formazione a distanza è erogata mediante l'utilizzo di materiale didattico in formato elettronico e prevede il superamento di un test a risposta multipla.

2. Nella formazione a distanza sono riconosciuti 5 CFP per ciascuna attività formativa svolta e per la quale è stato superato con esito positivo il relativo test di valutazione.

3. Il certificato di cui all'art. 5, comma 4 è sostituito da un attestato dei crediti acquisiti rilasciato con modalità telematiche.

Art. 8

(Esonero)

1. Il Consiglio territoriale può concedere l'esonero dall'obbligo della formazione su domanda da parte dell'iscritto nei seguenti casi:

- a. interruzione dall'attività professionale causata da maternità o paternità per almeno un anno;
- b. grave malattia o infortunio;
- c. altri casi di documentato impedimento derivante anche da accertate cause di forza maggiore.

2. Ai fini del computo dei CFP di cui all'art.4 , comma 1, il periodo di esonero comporta la riduzione in misura proporzionale del numero di CFP.

Art. 9

(Compiti dei Consigli territoriali)

1. Ai Consigli territoriali spetta:

- a) l'organizzazione e l'esecuzione delle attività formative programmate dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali;
- b) il riconoscimento delle attività didattiche organizzate dalle associazioni di iscritti agli Albi o dagli altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali e l'attribuzione dei crediti formativi per le attività organizzate nell'ambito degli indirizzi generali predisposti dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali
- c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza, acquisendo la necessaria documentazione ed il materiale didattico; i risultati sono valutati ai fini di successive domande di autorizzazione.

d) l'istituzione e la gestione di una banca dati dei CFP degli iscritti nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 10

(Obblighi degli iscritti)

1. Gli iscritti all'Albo degli spedizionieri doganali sono tenuti:

a) alla tempestiva comunicazione al Consiglio territoriale di appartenenza dei CFP conseguiti per mezzo delle attività formative organizzate dagli altri soggetti organizzatori di cui all'art. 2 del presente regolamento, al fine della registrazione dei CFP nella banca dati degli iscritti;

b) alla conservazione della documentazione attestante i CFP conseguiti almeno negli ultimi due periodi formativi, in modo da poterla esibire in caso di controllo.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della adozione del regolamento di formazione continua previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, la formazione si svolge secondo le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali con delibera del 28 marzo 2003 e revisionato con delibera del 31 luglio 2013.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio Nazionale, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet del Consiglio Nazionale: www.cnsd.it.

Accordo di libero scambio UE/Stati Uniti

All'ultima riunione del Gruppo Esperti legislazione doganale siamo stati aggiornati sui lavori relativi ai negoziati tra l'unione Europea e gli Stati Uniti d'America, attualmente in discussione tra le parti.

La Commissione europea ha informalmente contattato gli Stati membri e le parti interessate del settore per fornire un contributo su una proposta che dovrebbe cambiare la prova dell'origine preferenziale per le merci scambiate.

La Commissione sta inoltre pensando di estendere tale proposta agli altri accordi di libero scambio.

La proposta consiste nei seguenti elementi:

- gli importatori sarebbero responsabili per le informazioni relative all'origine preferenziale;
- come tale, non ci sarebbe bisogno di un certificato di origine o qualsiasi altro documento ufficiale da parte dell'esportatore;
- le autorità doganali degli Stati membri possono negare l'origine preferenziale, chiedere documentazione o sottoporre a controlli in caso di sospetto di frode o di informazioni non corrette;
- se un bene è considerato come non di origine preferenziale, l'onere della prova, anche in questo caso, sarà dovuta dall'importatore.

L'importatore dovrebbe perciò conoscere le regole di origine preferenziale e dovrebbe conseguentemente avere un rapporto di fiducia e attivare un contratto con il suo fornitore.

È lecito perciò chiedersi se ogni importatore UE può essere in grado di verificare queste regole quando non può essere a conoscenza di quali lavorazioni hanno subito i prodotti da importare ed in che paese sono state eseguite, non dimenticando che è necessario conoscere anche l'origine delle materie prime.

Questo potrebbe essere un compito particolarmente difficile, in particolare nel caso di prodotti finiti con filiere lunghe e complesse.

A parere della Confindustria Europea, assolutamente condiviso da chi scrive, questa proposta rafforzerà significativamente il rischio di non essere in grado di provare l'origine preferenziale, quindi potrebbe aumentare il numero di importatori che po-

trebbero scegliere di ignorare i potenziali risparmi offerti dall'accordo di libero scambio.

Se attuata, la proposta costituirebbe un sicuro danno e spingerebbe gli importatori a decidere di pagare i dazi, poiché diventerebbe praticamente impossibile per l'importatore di rivendicare, a buon diritto, una preferenza senza aver fatto una dettagliata valutazione sulla correttezza della stessa.

Detta nuova procedura oltre a procurare un onere per gli importatori porterebbe ad un diverso atteggiamento delle singole dogane degli Stati membri e sulla base dei controlli da effettuare potrebbe portare ad una ulteriore distorsione del traffico. Inoltre l'esportatore potrebbe essere tentato di dare informazioni fuorvianti all'importatore per ottenere l'origine preferenziale e quindi concludere l'operazione di vendita, lasciando poi all'importatore l'onere di dimostrare il legittimo beneficio.

Con il sistema attuale, gli esportatori devono assumersi questa responsabilità tramite la richiesta di emissione del certificato di circolazione merci.

Con il nuovo sistema non

resta che suggerire di procedere agli acquisti solo in base ad un contratto scritto al fine di poter essere in grado di agire in giudizio nei confronti del fornitore al fine di chiedere il rimborso del danno dovuto.

Ancora più importante, l'inversione dell'onere della prova solleva anche la questione di come gli importatori dovrebbero dimostrare l'origine dal momento che l'esportatore è l'unico soggetto che ha accesso alle informazioni necessarie per determinare l'origine preferenziale.

Con l'applicazione di queste disposizioni, gli importatori potrebbero fare affidamento esclusivamente su controversie di diritto privato che comporterebbero costi elevati derivanti dalle parcelle degli Studi legali internazionali.

In altre parole si dovrà verificare se è più conveniente pagare il dazio o rischiare di atti-

vare un contenzioso con il fornitore Americano.

In particolare alle piccole e medie imprese non resterebbe che riconoscere immediatamente i dazi gravanti sul prodotto evitando così un più alto rischio per lo svolgimento di contenziosi.

Il sistema proposto vedrebbe l'importatore quale unico responsabile per l'adozione di qualsiasi pretesa preferenziale non essendo in grado di sapere se il prodotto ha le caratteristiche per definirsi tale.

Ad esempio, se la regola origine preferenziale richiede che un indumento venga realizzato con un tessuto che deve subire alcune operazioni di finitura con un valore minimo di valore aggiunto, sarà difficile per l'importatore sapere se effettivamente tali operazioni sono svolte nel rispetto delle relative regole.

Se l'esportatore non è tenuto a fornire la prova o una di-

chiarazione che testimonia la preferenza è impossibile dimostrare che i beni importati abbiano le necessarie caratteristiche.

Inoltre non va dimenticato che molte aziende americane effettuano operazioni di Traffico di Perfezionamento Passivo principalmente con il Messico, quindi non potrà essere assolutamente possibile per l'importatore poter dimostrare a destino la veridicità della documentazione al fine di beneficiare dell'esenzione o riduzione daziaria.

Riteniamo che questa proposta, cioè di spostare indebitamente l'onere della prova dall'esportatore all'importatore, dato che questi ultimi normalmente non hanno accesso alle informazioni necessarie ad individuare se le regole stabilite dall'accordo sono state rispettate, debba considerarsi inaccettabile.

Andrea Toscano

ISTOP SPAMAT s.r.l.



70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664
Telefax: (080) 3974474
Mobile: 348 6562094
E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.



70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it

SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING